


Piano territoriale regionale

L.R. 23 febbraio 2007, n. 5



Norme di attuazione



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITÀ E
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

PIANO TERRITORIALE REGIONALE

L.R. 23 febbraio 2007, n. 5

NORME DI ATTUAZIONE

ottobre 2007

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

dott. Dario DANESE

Direttore centrale

Il documento è stato redatto dal Gruppo di progettazione istituito con Decreto del Direttore Centrale della Pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto del 30 novembre 2005 n.1265 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale dd. 1 aprile 2005, n.685 per l'attuazione del "Progetto B12 – Stesura del nuovo strumento di pianificazione territoriale regionale".

Responsabile del progetto	ing. Roberto DELLA TORRE - progettista Vice Direttore centrale della pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto
Coordinatore dei settori	arch. Rossana PRECALI Servizio pianificazione territoriale regionale
Settore I "Aria, acqua, suolo ed ecosistemi" e "attività economiche primarie"	dott. for. Silvio PITACCO - progettista Servizio pianificazione territoriale regionale
Settore II "Paesaggio" e "Edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale"	arch. Lucio SACCARI - progettista Servizio tutela beni paesaggistici ing. Edoardo FAGANELLO arch. Maura SIMONETTI Servizio tutela beni paesaggistici
Settore III "Sistemi infrastrutturali e tecnologici"	arch. Rossana PRECALI - progettista Servizio pianificazione territoriale regionale ing. Franco PARMEGGIANI ing. Iliana GOBBINO Servizio infrastrutture e vie di comunicazione
Settore IV "Sistemi degli insediamenti"	arch. Massimo CAPRIOTTI - progettista Servizio pianificazione territoriale subregionale arch. Franco RUSSO CIRILLO Servizio pianificazione territoriale subregionale
Settore V "Aspetti giuridico normativi del Piano"	avv. Fabrizio LUCHES - coordinatore Servizio affari generali amministrativi e consulenza
Collaboratore Amministrativo a disposizione dei Settori	dott.ssa Vivianne BASSO Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione
Settore VI "Contenuti cartografici e di editing del piano"	p.i. ed. Enzo DESTRINI - coordinatore Servizio pianificazione territoriale regionale
Collaboratori Tecnico-Amministrativi a disposizione dei Settori	geom. Cristina COLUSSI geom. Gianpaolo FRISAN Servizio pianificazione territoriale regionale arch. Marco GIULIANI p.i. Massimo ZIA Servizio sistema informativo territoriale e cartografia
Sviluppo sistemi trattamento dati digitalizzati e struttura Web-Gis a disposizione dei Settori	arch. Marco LUNARDIS Servizio sistema informativo territoriale e cartografia ing. Raffaella GELLETTI Servizio pianificazione territoriale regionale
Consulente al Gruppo di lavoro interdirezionale	prof. ing. Ondina BARDUZZI Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Ingegneria Docente di "Tecnica e pianificazione urbanistica" e "Politiche urbane e territoriali"
Consulente per la procedura V.A.S.	arch. Andrea BATTISTONI Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienza della Formazione Docente a contratto presso il Corso di Laurea in "Politica del territorio" sede di Gorizia

Hanno collaborato alla redazione del documento, per i singoli settori:

Settore I "Aria, acqua, suolo, ecosistemi naturali" e "attività economiche primarie"	ing. Tamara SARTORI
Settore II "Paesaggio" e "Edifici, monumenti e siti di interesse storico culturale"	arch. Federica PERESSIN dott. urb. Alberto ROUTHER RUTTER
Settore III "Sistemi infrastrutturali e tecnologici"	arch. Erika KOSUTA
Settore IV "Sistemi degli insediamenti"	ing. Giulio PIAN

Si ringraziano per la particolare collaborazione prestata i colleghi della
Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto:

arch. Chiara BERTOLINI, Dirigente del Servizio pianificazione territoriale regionale
arch. Mario GHIDINI, Dirigente del Servizio Sistema informativo territoriale e cartografia
dott. ssa Arianna GIANI, Dirigente del Servizio trasporto pubblico locale
arch. Piero GIUST, Dirigente del Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni
ing. Ermanno TAMARO, Dirigente del Servizio infrastrutture e vie di comunicazione
dott. Mauro ZINNANTI, Dirigente del Servizio logistica e trasporto merci

arch. Walter BIGATTON, geom. Paolo BONETTI, arch. Pierangelo MACUTAN, arch. Paolo RADINA del
Servizio tutela beni paesaggistici

ing. Franco BONU, ing. Tiziana MANIÀ, ing. Nicola TRIPANI, p.i. Luca ZERIALI del Servizio infrastrutture e
vie di comunicazione

ing. Sebastiano CACCIAGUERRA, ing. Lucio PENSO, ing. Adriano TOMMASI del Servizio infrastrutture
energetiche e di telecomunicazioni

dott. ssa Dora LO GIUDICE del Servizio affari generali, amministrativi e consulenza

dott. Antonio ZUGAN del Servizio logistica e trasporto merci

arch. Enzo VOLPONI del Servizio trasporto pubblico locale

arch. Lucia DE COLLE del Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Si ringraziano inoltre:

Direzione generale della Presidenza della Regione

Direzioni centrali dell'Amministrazione Regionale

ARPA FVG

prof. Roberto Roberti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – DICA, dell' Università degli
Studi di Trieste

AIOM - Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi

ISTIEE - Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea

IRES – Istituto di ricerche economiche e sociali del Friuli Venezia Giulia

INSIEL S.p.A.

MERCURIO S.p.A.

RFI SpA - Rete Ferroviaria Italiana

PROMOTUR S.p.A.

Autorità Portuale di Trieste

Collaboratori esterni:

ing. Giorgio MORPURGO, ing. Alessandro BRESCELLI, ing. Elisa MONTI DI SOPRA, Sara MINNI, Sandy ZURIC.

INDICE

NORME GENERALI	9
Art. 1 Natura ed elementi del PTR	11
Art. 2 Contenuti prescrittivi del PTR	12
Art. 3 Aggiornamento del Quadro delle conoscenze e delle criticità	14
Art. 4 Aggiornamento informatico, IRDAT.....	14
Art. 5 Monitoraggio.....	14
Art. 6 Classificazione delle zone omogenee	15
SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO.....	17
Art. 7 Aree protette di interesse regionale e monumenti naturali	19
Art. 8 Diretrici ambientali e corridoi ecologici	19
Art. 9 Difesa del suolo.....	20
Art. 10 Corpi idrici di interesse regionale	22
Art. 11 Tutela delle acque.....	23
Art. 12 Tutela dell'aria.....	24
Art. 13 Ambiti agricoli e forestali.....	25
Art. 14 Attività estrattive	28
Art. 15 Paesaggio e Beni Paesaggistici.....	28
Art. 16 Contenuti delle schede degli Ambiti Paesaggistici	29
Art. 17 Qualità del paesaggio, livelli di valore paesaggistico, monitoraggio.....	29
Art. 18 Prescrizioni paesaggistiche generali	31
Art. 19 Adempimenti degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale	35
SISTEMA DELLA MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ED ENERGETICHE	37
Art. 20 Rete viaria	39
Art. 21 Infrastrutture ferroviarie al servizio delle merci	39
Art. 22 Strutture aeroportuali.....	40
Art. 23 Piattaforma logistica regionale: il sistema portuale commerciale e il sistema degli interporti.....	40
Art. 24 Infrastrutture a servizio del trasporto di persone	41
Art. 25 Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale	42
Art. 26 Rete idroviaria e porti turistici.....	42

Art. 27	Infrastrutture lineari e corridoi, impianti e depositi energetici.....	43
Art. 28	Infrastrutture tecnologiche.....	44
Art. 29	Infrastrutture della Protezione Civile Regionale.....	45
Art. 30	Fasce di rispetto del Sistema della mobilità e infrastrutture tecnologiche ed energetiche.....	45
Art. 31	Indirizzi per la progettazione	46
SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI		49
Art. 32	Ambiti del sistema degli insediamenti; Capoluoghi e Centri urbani a valenza territoriale. Azioni nelle conurbazioni Pordenonese e Udinese.....	51
Art. 33	Dimensionamento degli insediamenti.....	55
Art. 34	Centri storici	56
Art. 35	Nuclei urbani di interesse storico.....	57
Art. 36	Servizi ed attrezzature sovracomunali.....	58
Art. 37	Servizi ed attrezzature locali.....	59
Art. 38	Ambiti industriali – artigianali di interesse regionale – Distretti; Attività di filiera.....	60
Art. 39	Ambiti industriali – artigianali di interesse comunale	61
Art. 40	Ambiti commerciali per la grande distribuzione	62
Art. 41	Turismo marino e costiero	63
Art. 42	Turismo montano.....	63
Art. 43	Turismo diffuso e delle città d’arte.....	64
Art. 44	Edifici, monumenti e siti di interesse storico, culturale ed archeologico	65

PARTE PRIMA
NORME GENERALI **1**

Art. 1 Natura ed elementi del PTR

1. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento con il quale la Regione svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale, nonché di tutela ed impiego delle risorse essenziali di interesse regionale e persegue le seguenti finalità strategiche stabilite dalla legge regionale:

- a)** la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale, anche valorizzando le relazioni a rete tra i profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e ambientale;
- b)** le migliori condizioni per la crescita economica del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo sostenibile della competitività del sistema regionale;
- c)** le pari opportunità di sviluppo economico per tutti i territori della regione nella prospettiva di rafforzamento del policentrismo e di integrazione dei diversi sistemi territoriali;
- d)** la coesione sociale della comunità, nonché l'integrazione territoriale, economica e sociale del Friuli Venezia Giulia con i territori contermini;
- e)** il miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunità, degli ecosistemi e in generale l'innalzamento della qualità ambientale;
- f)** le migliori condizioni per il contenimento del consumo dell'energia e del suolo, anche con lo scopo di mantenere la più estesa fruizione a scopi agricoli e forestali, nonché per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative;
- g)** la sicurezza rispetto ai rischi correlati all'utilizzo del territorio.

2. Il PTR acquista valenza paesaggistica con l'espletamento delle procedure di cui all'art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

3. Il PTR considera unitariamente i seguenti sistemi e le loro interrelazioni:

- a)** SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO;
- b)** SISTEMA DELLA MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ED ENERGETICHE;
- c)** SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI IVI COMPRESSE LE CONURBAZIONI UDINESE E PORDENONESE.

4. Il PTR è costituito da:

- a)** "Quadro delle conoscenze e criticità" (Q.d.C.C.), che analizza lo stato del territorio della regione, ivi incluse le relazioni che lo legano agli ambiti circostanti, le principali dinamiche che esercitano un'influenza sull'assetto del territorio o da questo sono influenzate, nonché lo stato generale della pianificazione della Regione e dei Comuni
- b)** "Repertorio degli obiettivi", che stabilisce gli obiettivi del PTR, generali e di settore, sulla base delle finalità strategiche indicate dalla legge, descrive i programmi e i metodi di pianificazione stabiliti per conseguire gli obiettivi
- c)** "Supporti grafici prescrittivi", in scala 1:150.000 o nella diversa scala indicata nelle norme di attuazione, che rappresentano l'assetto territoriale stabilito dal PTR e assicurano la coerenza del medesimo:

c1) Tav.1 "SISTEMA AMBIENTALE E SETTORE PRIMARIO – Azioni di piano";

c2) Tav.2 "AMBITI PAESAGGISTICI – Azioni di piano";

c3) Tav.3 "AREE DI PREGIO NATURALISTICO-PAESAGGISTICO – Azioni di piano"

c4) Tav.4 "SISTEMA DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – NODI E ARCHI – Azioni di piano";

c5) Tav.5 "SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE – Azioni di piano"

c6) Tav.6 "SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI – Azioni di piano";

d) “Norme di attuazione” che disciplinano tutta l’attività di pianificazione, anche articolate in:

- d.1) Contenuti essenziali del Q.d.C.C. da sviluppare in sede di formazione degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale;
- d.2) Struttura generale del Sistema Informativo Territoriale per il PTR attualmente su piattaforma WebGIS;
- d.3) Articolazione delle zone omogenee e delle reti;
- d.4) Inventario regionale dei monumenti naturali;
- d.5) Elenco dei Comuni interessati dalle direttrici ambientali;
- d.6) Elenchi dei Corpi idrici di interesse regionale;
- d.7) Elenco dei Comuni Rurali ad agricoltura intensiva specializzata;
- d.8) Elenco dei Comuni a maggiore specializzazione vitivinicola;
- d.9) Elenco dei Comuni interessati dall’“Acquedotto al servizio di ambiti territoriali in destra Tagliamento”;
- d.10) Elenco dei Comuni a prevalente vocazione forestale;
- d.11) Elenco dei Comuni in cui sono localizzati i boschi planiziali;
- d.12) Criteri di compatibilità paesaggistica;
- d.13) Elenco dei beni paesaggistici, aree di pregio naturalistico-paesaggistico ed aree archeologiche di interesse paesaggistico;
- d.14) Schede degli Ambiti paesaggistici
- d.15) Classificazione dei Centri di interscambio modale regionale (CIMR);
- d.16) Elenco dei Comuni sede di porti turistici di interesse regionale
- d.17) Criteri di Esclusione, Repulsione e Attrazione (ERA) per le infrastrutture energetiche;
- d.18) Elenco dei Comuni sede dei siti per la radiodiffusione televisiva e sonora (RDTS);
- d.19) Elenco delle infrastrutture tecnologiche della Protezione Civile regionale;
- d.20) Elenco dei Comuni con presenza di nuclei urbani di interesse storico;
- d.21) Ambiti industriali-artigianali di interesse regionale e Distretti;
- d.22) Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi;
- d.23) Indicatori per il monitoraggio;
- d.24) Schede degli edifici monumentali e siti di interesse storico e culturale regionale;
- d.25) Schede delle aree archeologiche di interesse paesaggistico

e) “Relazione generale”, che illustra la natura ed i caratteri innovativi del Piano, esponendo motivatamente le strategie, gli elementi e la struttura del PTR;

Art. 2 Contenuti prescrittivi del PTR

1. Le risorse essenziali di interesse regionale, i livelli di qualità, le prestazioni minime e le regole d’uso di cui all’art. 11 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i. sono quelli individuati nel PTR; questi vanno recepiti negli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.

2. Le risorse essenziali di interesse regionale individuate nel PTR, sono riconducibili ad almeno uno dei seguenti criteri:

- a) funzionale**, che considera il valore ed il ruolo di preminenza assunto dalla risorsa essenziale;
- b) fisico-dimensionale**, che considera l'estensione quantitativa della risorsa essenziale;
- c) prestazionale**, che considera il livello qualitativo di efficienza della risorsa essenziale;
- d) regolativo**, che considera la normativa comunitaria, statale e regionale, nonché le altre disposizioni regolative e programmatiche regionali, disciplinanti la risorsa essenziale;
- e) vocazionale**, che considera l'attitudine e le potenzialità di attrazione della risorsa essenziale.

3. Le risorse essenziali del paesaggio e degli edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale sono individuate nel PTR considerando il contesto in cui si trova inserita la risorsa, il livello di tutela e il grado della sua valorizzazione, nonché l'attitudine allo svolgimento della sua funzione.

4. I contenuti prescrittivi del PTR si sostanziano in prescrizioni articolate in:

a) "prescrizioni specifiche": disposizioni cogenti immediatamente precettive, che devono essere recepite negli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale e negli atti amministrativi attuativi.

b) "prescrizioni regolative": disposizioni vincolanti con contenuto non direttamente precettivo, destinate a fornire a tutti i soggetti che esercitano la funzione della pianificazione criteri ed indicazioni, la cui attuazione viene attribuita agli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale, infraregionale e di settore secondo quanto previsto dalla legge regionale e regolamenti.

5. Gli elaborati del PTR con contenuti prescrittivi sono esclusivamente:

a) I "Supporti grafici prescrittivi" di cui all'art.1, comma 4 lettera c);

b) Le "Norme di attuazione" e relativi Allegati di cui all'art.1, comma 4, lettera d), salvo quanto previsto nelle successive lettere c) e d) del presente comma.

c) La Struttura generale del Sistema Informativo Territoriale per il PTR attualmente su piattaforma WebGIS di cui all'art. 1, comma 4, lettera d.2, nelle parti individuate con apposita distinzione grafica.

d) Le schede degli Ambiti Paesaggistici di cui all'art.1, comma 4, lettera d.14) sulla base e con le modalità previste nell'accordo per la valenza paesaggistica ai sensi dell'art.143 d.lgs. 42/2004 e s.m.i.

6. I contenuti prescrittivi del PTR costituiscono anche il quadro di riferimento ai fini dell'espressione di determinazioni, della definizione di Intese, della formulazione di pareri, del raggiungimento di Accordi di programma, e di altri atti comunque denominati previsti da leggi statali e regionali che comportino comunque la partecipazione a scelte aventi implicazioni territoriali.

7. La relazione di coerenza con il PTR dei Piani di settore di cui all'art. 13 della LR 5/2007 e s.m.i., deve indicare le azioni e le modalità attraverso le quali viene conservato e recuperato il paesaggio e, relativamente alle materie trattate, considerare le seguenti questioni:

a) ARIA, ACQUA, SUOLO ED ECOSISTEMI

a.1) armonizzare i propri contenuti con le esigenze della tutela ambientale, della valorizzazione del territorio e dello sviluppo della attività economiche collegate;

a.2) definire le azioni attraverso le quali vengono tutelati e riqualificati gli ecosistemi naturali e quelli antropizzati;

a.3) evidenziare, qualora ne abbiano la competenza, le misure adottate ai fini della tutela delle risorse idriche, della sicurezza idraulica e della conservazione del suolo;

b) SISTEMI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI

b.1) definire le azioni attraverso le quali vengono garantiti le strutture ed infrastrutture previsti dal PTR;

b.2) evidenziare le azioni attraverso le quali vengono minimizzati gli impatti sull'ambiente;

c) SISTEMI DEGLI INSEDIAMENTI

c.1) definire le azioni attraverso le quali vengono garantiti le attrezzature ed i servizi previsti dal PTR;

c.2) evidenziare le azioni attraverso le quali vengono minimizzati gli impatti sull'ambiente;

8. Le Intese e gli Accordi di programma tra la Regione, i Comuni territorialmente interessati e la altre Amministrazioni competenti aventi ad oggetto azioni, interventi ed opere previste dal PTR costituiscono attuazione della pianificazione territoriale regionale ai fini dei conseguenti provvedimenti attuativi.

9. Gli elaborati del PTR riproduttivi di Intese e Accordi intercorsi alla data di approvazione del PTR sono modificabili ed integrabili da nuove Intese ed Accordi ai sensi del comma 8.

Art. 3 Aggiornamento del quadro delle conoscenze e criticità Q.d.C.C.

1. La Regione provvede al periodico e sistematico aggiornamento del Q.d.C.C. attraverso:

a) l'analisi e la valutazione degli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale, infraregionale e di settore che contengono previsioni incidenti sulle risorse essenziali di interesse regionale;

b) l'elaborazione delle informazioni derivanti dal monitoraggio delle conoscenze territoriali e degli effetti degli atti di pianificazione secondo le procedure previste dalla legge regionale.

2. Il PTR individua nell'All. 1 i contenuti del Q.d.C.C. da sviluppare in sede di formazione degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.

Art. 4 Aggiornamento informatico, IRDAT

1. La Regione provvede ad aggiornare ed a rendere disponibili mediante piattaforma informatica, gli strati informativi che fanno parte integrante della banca dati informatica nella quale sono raccolti, elaborati e interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica riguardanti le dinamiche del territorio (Sistema Informativo Territoriale Regionale – SITER).

2. Gli strati informativi aggiornati ai sensi del comma 1, sono individuati nell'All. 2 "Struttura generale del Sistema Informativo Territoriale per il PTR attualmente su piattaforma WebGIS".

3. Il sistema informativo di cui al presente articolo può usufruire per l'aggiornamento ed integrazione dei dati dei servizi dell'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT-FVG).

Art. 5 Monitoraggio

1. La Regione provvede al costante monitoraggio dello stato di attuazione del PTR, valutandone l'evoluzione sulla base di specifici indicatori e pubblica il rapporto annuale sullo stato del territorio del Friuli Venezia Giulia, tenuto conto dei rapporti comunali di cui all'art. 36 della L.R. 5/2007 e s.m.i..

2. L'All. 23 (Indicatori per il monitoraggio) contiene gli indicatori di uso del suolo, dello stato dell'ambiente e dell'edificato per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 6 Ambiti e zonizzazioni degli strumenti di pianificazione: criteri di individuazione

1. Il PSC individua gli ambiti destinati all'urbanizzazione, quelli non urbanizzati e la rete delle infrastrutture secondo le seguenti tipologie:

a) SUOLI DESTINATI ALL'URBANIZZAZIONE

a.1) Gli elementi costitutivi riguardano contesti urbani in cui vi è compresenza equilibrata di funzioni compatibili, afferenti al patrimonio culturale meritevole di tutela (centri e tessuti storici, nuclei antichi), a contesti più recenti consolidati, da completare o riorganizzare, e ad ambiti per insediamenti di nuovo impianto, da individuare prioritariamente in prossimità del trasporto pubblico e in continuità con il tessuto consolidato.

a.2) I suoli destinati all'urbanizzazione includono le dotazioni territoriali costituite da poli funzionali dei servizi e delle attrezzature collettive, nonché da altri impianti, ancorché non strettamente connessi alla quantificazione dello standard minimo.

a.3) Componente funzionale ulteriore è quella degli ambiti specializzati per attività produttive e per il terziario, ove si concentrano e si sviluppano le attività economiche, di servizio e di ricerca, commerciali, industriali e l'offerta turistica.

b) SUOLI NON URBANIZZATI

b.1) Gli elementi costitutivi riguardano areali a carattere paesaggistico e naturalistico da assoggettare a tutela e contesti preminentemente vocati all'utilizzo agro-forestale sostenibile.

b.2) Comprendono ambiti del sistema forestale delle aree protette, della rete Natura 2000 e altre individuazioni territoriali per le quali la risorsa naturale richiede una valorizzazione ed una salvaguardia.

b.3) La vocazione all'utilizzo dello spazio rurale sotto il profilo produttivo, distingue il territorio in ambiti ad alta produttività (competitività di aziende strutturate), dediti allo sfruttamento forestale o alla zootecnia in quota, di interesse agricolo-paesaggistico (integrazione dell'ambiente con l'azione trasformativa del suolo), a carattere periurbano (verde di protezione a cintura dei centri abitati).

b.4) Nei suoli non urbanizzati è promosso il riuso del patrimonio rurale esistente.

c) ARMATURA INFRASTRUTTURALE ED ENERGETICA

c.1) Gli elementi costitutivi riguardano infrastrutture lineari ed areali per la mobilità, i trasporti, l'approvvigionamento idrico ed energetico e comunque attinenti a servizi e funzioni di livello strategico nell'ambito del territorio regionale.

c.2) Le infrastrutture nella loro articolazione funzionale, nelle interconnessioni reciproche e nelle relazioni con i contesti rurali e urbani devono costituire "armatura territoriale" caratterizzata da continuità, differenziazione, efficienza compatibilmente all'esigenza di valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.

2. La ripartizione del territorio effettuata dal POC avviene attraverso i seguenti criteri di classificazione, sulla base delle definizioni di zona previste dalla legge regionale e regolamento:

2.1 AREE ABITATIVE

2.1.1 Zona A: Aree di antica formazione;

2.1.2 Zona B: Aree di completamento di recente formazione;

2.1.3 Zona C: Aree in fase di formazione.

2.2 AREE PRODUTTIVE E DIREZIONALI

2.2.1 Zona D: Aree per insediamenti artigianali-industriali;

- 2.2.2 Zona G: Aree per insediamenti e attrezzature turistici;
- 2.2.3 Zona H: Aree per insediamenti commerciali;
- 2.2.4 Zona I: Aree per insediamenti direzionali.

2.3 AREE PER SERVIZI, ATTREZZATURE, IMPIANTI

- 2.3.1 Zona Q: Aree per servizi pubblici/di uso pubblico, attrezzature collettive, impianti tecnologici.

2.4 AREE RURALI

- 2.4.1 Zona E: Aree agricole e forestali;
- 2.4.2 Zona F: Aree di protezione naturalistica e di interesse ambientale;

2.5 AREE PER INFRASTRUTTURE

- 2.5.1 Zona L: Aree destinate alla portualità;
- 2.5.2 Zona M: Aree destinate a strutture aeroportuali;
- 2.5.3 Zona N: Aree destinate alla intermodalità, alle strutture autoportuali, agli interporti;
- 2.5.4 Zona O: Aree destinate a strutture ferroviarie;
- 2.5.5 Zona P: Aree destinate a infrastrutture militari .

2.6 RETI VIABILISTICHE E TRASPORTISTICHE

- 2.6.1 Collegamenti stradali;
- 2.6.2 Piste ciclabili;
- 2.6.3 Linee ferroviarie;
- 2.6.4 Vie e canali navigabili.

2.7 RETI ENERGETICHE

- 2.7.1 Reti elettriche;
- 2.7.2 Metanodotti;
- 2.7.3 Oleodotti,
- 2.7.4 Reti idriche – grandi condotte di approvvigionamento e di smaltimento.

3. In sede di formazione degli strumenti di pianificazione, non è ammesso individuare ambiti e zone ulteriori rispetto a quelle di cui al presente articolo. Al fine di soddisfare esigenze di articolazione a maggior dettaglio, funzionali alla regolamentazione e valorizzazione di particolari situazioni di assetto locale, in fase di predisposizione del POC, l'eventuale specificazione dell'azonamento avviene sulla base delle indicazioni contenute nell'All. n. 3 (Articolazione delle zone omogenee e delle reti), salva diversa specifica previsione della legge regionale e del regolamento.

4. I Comuni possono prevedere pluralità d'uso all'interno delle singole zone omogenee, ferma restando la prevalenza delle funzioni proprie di zona e la preventiva determinazione delle condizioni e dei requisiti per la compatibilità tra gli usi ammessi; nelle zone A, B e C prevale la destinazione d'uso residenziale. Ai fini del presente comma la prevalenza della destinazione d'uso di una zona territoriale omogenea è determinata nella misura dei 2/3 della superficie dell'intera z.t.o.

PARTE SECONDA
SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO **2**

Art. 7 Aree protette di interesse regionale e monumenti naturali

- 1.** Sono risorse essenziali di interesse regionale attinenti al settore degli ecosistemi, le aree individuate da norme cogenti per le quali siano previste particolari forme di tutela ambientale, naturalistica, paesaggistica, di conservazione della biodiversità e di protezione delle specie e degli habitat a rischio di estinzione, indicate nel Q.d.C.C.
- 2.** Le tipologie delle Aree protette di interesse regionale di cui al comma 1 sono le seguenti:
 - a)** Parchi naturali regionali;
 - b)** Riserve naturali regionali;
 - c)** Aree di reperimento prioritario;
 - d)** Biotopi naturali;
 - e)** Aree di Rilevante Interesse Ambientale (ARIA);
 - f)** Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
 - g)** Zone di Protezione Speciale (ZPS).
- 3.** Gli strumenti della pianificazione territoriale comunale e sovracomunale dei Comuni territorialmente interessati riportano:
 - a)** il perimetro delle aree protette di interesse regionale facendo riferimento alle norme che hanno disposto la loro istituzione ed agli strumenti deputati alla loro disciplina o gestione qualora vigenti, recependo le norme di attuazione delle aree medesime;
 - b)** il perimetro delle aree sottoposte a norme di Piani di Conservazione e Sviluppo di Parchi naturali regionali e di Piani Particolareggiati degli Ambiti di tutela, istituite con LR 11/1983 nonché delle altre zone di tutela ambientale già individuate come zone F dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PTR, qualora non ricomprese nelle tipologie precedenti;
 - c)** il perimetro dei prati stabili naturali di cui alla LR 29/04/2005, n. 9 e s.m.i.;
 - d)** l'indicazione dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale esistente incluso nell'Inventario Regionale di cui alla L.R. 35/1993 e s.m.i. riportato nell'All. 4;
 - e)** Il perimetro delle riserve naturali statali.
- 4.** I perimetri dell'area protetta del Carso e dell'area del Tarvisiano, se costituite ai sensi della L.R. 42/1996 e s.m.i., tengono conto dei territori contermini transfrontalieri.

Art. 8 Direttrici ambientali e corridoi ecologici

- 1.** Le direttrici ambientali sono costituite dalle porzioni di territorio interessate dalla diffusione e dalla migrazione di specie animali e vegetali.
- 2.** Sono considerate direttrici ambientali di interesse regionale:
 - a)** direttrice ambientale dell'orso bruno e della lince, considerate come specie ombrello e chiave per le aree alpine e prealpine;
 - b)** direttrice ambientale del capriolo, considerata come specie chiave per le aree di pianura e le aree prealpine.
- 3.** I Comuni interessati dalle direttrici ambientali di cui all'All. 5, (Elenco dei Comuni interessati dalle direttrici ambientali):
 - a)** individuano prevalentemente in forma associata, anche sulla base del Piano Faunistico Regionale di cui alla LR 30/99 e s.m.i. nonché di specifiche analisi, i corridoi ecologici (esistenti e potenziali) intesi come aree di permeabilità per le componenti biotiche;

b) individuano tutte le misure necessarie al fine di salvaguardare la fauna e garantire la permeabilità puntuale o diffusa, attraverso la concentrazione degli insediamenti in nuclei circoscritti o altre misure necessarie alla preservazione quali formazioni vegetali e morfologiche di collegamento.

4. Il sistema delle Aree protette di interesse regionale di cui all'art. 6, ed in particolare il sistema delle ARIA (Aree di Rilevante Interesse Ambientale) di cui all'art.5 LR 42/96 e s.m.i. costituiscono localizzazione preferenziale dei corridoi ecologici.

Art. 9 Difesa del suolo

1. RISCHIO IDRAULICO

Gli strumenti della pianificazione territoriale comunale e sovracomunale:

a) riportano la rete idrografica presente sul loro territorio sulla base della normativa regionale in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

b) rilevano i corsi d'acqua non compresi nel Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi in base della normativa regionale in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

c) rilevano i laghi, gli stagni, le olle ed i tratti che attualmente non scorrono più a cielo aperto, essendo stati intubati in condotte sotterranee.

d) prevedono che ogni trasformazione dell'uso del suolo in grado di abbassare sensibilmente la permeabilità delle superfici sia accompagnata da un apposito studio di compatibilità idraulica al fine di consentire un'efficace prevenzione dei dissesti idraulici e idrogeologici. Tale studio deve mettere in relazione e considerare unitariamente:

d.1) le nuove previsioni urbanistiche;

d.2) la rete idrografica regionale;

d.3) le situazioni di dissesto idraulico a monte ed a valle dell'area di intervento sia note che potenziali;

d.4) le alterazioni al regime idraulico conseguenti alle trasformazioni previste.

e) prevedono, secondo la migliore tecnologia disponibile, adeguate misure compensative volte a mantenere costante la portata per unità di superficie drenata delle aree trasformate (coefficiente udometrico) secondo il principio della cosiddetta invarianza idraulica, nel caso in cui le nuove trasformazioni urbanistiche comportino alterazioni superiori al 50% nella copertura dei suoli. Tali misure sono ascrivibili in particolare a:

e.1) pavimentazioni drenanti su sottofondo permeabile per le aree a parcheggio;

e.2) manufatti di invaso temporaneo delle acque meteoriche (quali vasche di raccolta e bacini di laminazione), realizzati anche sfruttando invasi temporanei di origine naturale o apposite aree sistemate a verde, finalizzati ad aumentare il tempo di immissione nella rete idrica delle portate legate agli eventi meteorici di durata confrontabile con il tempo di corrivazione dell'area;

e.3) dispositivi finalizzati all'accumulo e successiva immissione nella rete idrografica delle acque di prima pioggia.

f) prevedono, laddove territorialmente interessati, adeguate misure di salvaguardia a favore degli interventi finalizzati alla sicurezza idraulica ed in particolare:

f.1) opere previste dal Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento di cui al DPCM 28 agosto 2000 e s.m.i. e conseguenti provvedimenti regionali di attuazione;

f.2) opere previste dal Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza - sottobacino Cellina-Meduna di cui al D.P.C.M. 27 aprile 2006 e s.m.i. e conseguenti provvedimenti regionali di attuazione;

f.3) opere previste dal progetto di Piano stralcio per la difesa idraulica del bacino idrografico del torrente Cormor adottato con Delibera del Comitato istituzionale 28 aprile 2006, n. 5 ai sensi della - L.R. n. 16/2002 e conseguenti provvedimenti regionali di attuazione.

2. RISCHIO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO

2.1 Il PSC rappresenta, anche mediante idonea cartografia, la situazione geologica, idraulica e valanghiva in modo da considerare potenziali situazioni di pericolo naturale per l'incolumità di persone e cose con riferimento agli ambiti urbanizzati, non urbanizzati, urbanizzabili e la rete delle infrastrutture. Il PSC valuta altresì la compatibilità fra le previsioni del piano e le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio.

2.2 Il PSC recepisce i contenuti grafici dei Piani di bacino e dei Piani di assetto idrogeologico che interessano il loro territorio, facendo riferimento diretto agli strumenti prodotti dalle Autorità competenti ai sensi di legge e recepisce, altresì, norme, direttive e prescrizioni disposte dagli strumenti medesimi.

2.3 Il PSC individua, anche attraverso metodologie conoscitive e banche dati messe a disposizione dalla struttura regionale competente, il perimetro delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, secondo le modalità di legge e nel rispetto della classificazione delle zone omogenee di cui all'art.6.

3. RISCHIO VALANGHIVO: gli strumenti della pianificazione territoriale comunale e sovracomunale recepiscono i contenuti di cui agli artt. 2 (Catasto delle valanghe) e 3 (Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga) della LR 34/1988 "Norme per la prevenzione dei rischi da valanga" e s.m.i.

4. RISCHIO SISMICO: il PTR riconosce le zone sismiche della regione. Gli strumenti della pianificazione comunale e sovracomunale recepiscono, ai fini dell'utilizzo del territorio, la classificazione di pericolosità sismica così come definita dalla Regione.

5. RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO: gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale:

a) prevedono riferimenti al Catasto di cui all'art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i. nelle forme e modalità previste dalla legge regionale;

b) individuano le opere e gli interventi previsti dal "Piano Regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi" di cui alla L.R. 8/1977 e s.m.i.

6. AREE CARSICHE: le aree carsiche di interesse regionale, caratterizzate dalla presenza di substrati carbonatici carsificati, sono evidenziate nella Tavola n. 1; a tal fine il POC:

a) delimita le aree carsiche e riportano l'ubicazione delle cavità carsiche note ed iscritte al Catasto regionale delle grotte di cui alla LR 27/67 e s.m.i..

b) prevede disposizioni per la salvaguardia di tali aree, tenuto conto dei seguenti criteri:

b.1) rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi e rifiuti;

b.2) tutela del fondo, delle pareti e del coronamento delle doline;

b.3) tutela delle formazioni calcaree epigee ed ipogee, nonché delle aree di risorgiva dei fiumi carsici;

c) detta modalità per l'esecuzione degli interventi di scavo, per la tutela geostatica dei versanti e per la tutela delle cavità ipogee, in particolare nel caso di scavi in galleria, tenendo conto delle necessità progettuali delle opere ed infrastrutture pubbliche;

Art. 10 Corpi idrici di interesse regionale

1. I corpi idrici di interesse regionale sono individuati nella tavola 1 ed elencati nell'All. 6 (Corpi idrici di interesse regionale). Sono suddivisi in:

- a)** corsi d'acqua di interesse regionale;
- b)** laghi di interesse regionale;
- c)** Laguna di Grado e Marano;

2. Gli strumenti della pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni interessati dai corpi idrici di interesse regionale di cui al presente articolo, individuano, ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., una fascia di rispetto di almeno 40 metri o nella maggior misura eventualmente stabilita dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) per le zone a pericolosità idraulica elevata, a partire dalle sponde o piedi esterni degli argini o dalla conterminazione lagunare nel caso della Laguna di Grado e Marano allo scopo di:

- a)** tutelare i corpi idrici di interesse regionale e le aree di loro pertinenza;
- b)** assicurare il mantenimento o il ripristino della fascia immediatamente adiacente i corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi sospesi e di fitodepurazione per gli inquinanti di origine diffusa;
- c)** stabilizzare le sponde;
- d)** conservare la biodiversità e costituire nuclei di protezione per le popolazioni animali e vegetali, contemperando le esigenze della funzionalità degli alvei e della sicurezza idraulica del territorio.

3. All'interno della fascia di rispetto individuata ai sensi del comma 2, limitata ai soli lotti non edificati qualora i corpi idrici attraversino aree urbanizzate o già destinate all'edificazione dagli strumenti di pianificazione vigenti alla data di approvazione del PTR, gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo devono osservare, fatte salve le prescrizioni più restrittive del PAI, le seguenti prescrizioni specifiche:

- a)** nel caso di realizzazione di nuove fasce di vegetazione o di rinfoltimenti di fasce esistenti, le specie arboree, arbustive ed erbacee utilizzate devono appartenere alla flora autoctona;
- b)** sono consentite opere pubbliche o di interesse pubblico od opere destinate alla sicurezza idraulica nonché quelle necessarie alle esigenze del servizio di piena e del pronto intervento idraulico. Sono parimenti ammessi interventi finalizzati alla fruizione di tali aree a fini turistico-ricreativi e didattico-naturalistici. In tali casi va mantenuta la vegetazione naturale esistente anche ai fini dell'individuazione delle attrezzature per il verde di connettivo e di arredo urbano;
- c)** la progettazione di opere infrastrutturali di comunicazione, di trasporto ed energetiche pubbliche o di interesse pubblico, deve prevedere in tali aree tutte le possibili opere di ripristino morfologico, ambientale, paesaggistico, compensativo e funzionale, creando le condizioni affinché all'interno delle fasce sia consentito il transito da parte delle popolazioni animali. La realizzazione di opere ed interventi non può comunque compromettere tale transito;

4. Gli strumenti della pianificazione comunale e sovracomunale, relativamente ai corpi idrici di cui presente articolo:

- a)** individuano gli altri corpi idrici diversi da quelli di interesse regionale e delimitano, ai sensi dell'art. 115 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., una fascia di almeno 10 metri, a partire dalle sponde o piedi esterni degli argini dei corpi idrici sopra individuati, entro le quali vigono le medesime norme relative agli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo di cui al comma 3, ad eccezione che per le zone omogenee A e B previste dagli

strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale vigenti alla data di approvazione del PTR.

b) qualora interessati dai corpi idrici di interesse regionale devono tenere conto, in maniera coordinata, delle seguenti questioni:

- b.1) tutela del paesaggio fluviale;
- b.2) fasce di rispetto fluviale;
- b.3) qualità delle acque, controllo degli scarichi e fitodepurazione;
- b.4) sicurezza idraulica;
- b.5) percorsi naturalistici ciclopedonali;
- b.6) cultura dell'acqua ed educazione ambientale;
- b.7) navigabilità ed approdi minori.

5. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni perilagunari di cui all'All. 6c, devono considerare quale prescrizione regolativa, a livello sovracomunale o singolarmente in forma coordinata, le seguenti questioni relative alla Laguna di Grado e Marano:

- a)** dragaggio dei canali, smaltimento e/o recupero dei fanghi e navigabilità interna;
- b)** portualità turistica attuale e potenziale, Litoranea Veneta;
- c)** portualità di Porto Nogaro;
- d)** mantenimento e miglioramento della circolazione idraulica del sistema lagunare;
- e)** sicurezza idraulica dei territori perilagunari;
- f)** portate di risorgiva in progressiva diminuzione, anche a causa dei cambiamenti climatici, e qualità delle acque di risorgiva che scaricano in Laguna;
- g)** attività antropiche localizzate a monte della Laguna e qualità delle acque reflue;
- h)** bonifica del Sito inquinato di Interesse Nazionale;
- i)** penetrazione del cuneo salino;
- j)** pesca, molluschicoltura ed impianti di itticultura in ambito lagunare;
- k)** gestione del demanio lagunare ed usi civici;
- l)** presenza di Riserve naturali regionali e di aree di reperimento prioritario di cui alla LR 42/1996 e s.m.i., di Siti di importanza comunitaria (SIC), di Zone di protezione speciale (ZPS), nonché di aree di cui al DPR 13/03/1976, n° 448 di recepimento della Convenzione di Ramsar;
- m)** recupero, mantenimento, miglioramento e valorizzazione del paesaggio lagunare;
- n)** tipologie edilizie, cultura e tradizioni lagunari;
- o)** cultura dell'acqua ed educazione ambientale;

Art. 11 Tutela delle acque

1. Nelle more della specifica tutela delle acque da stabilirsi nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) del FVG di cui al decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. non è ammesso il deterioramento dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici esistenti sull'intero territorio regionale; sono ammesse le sole azioni mirate a:

- a)** migliorare la qualità dei corpi idrici, superficiali e sotterranei;
- b)** risanare l'ambiente acquatico;
- c)** proteggere e salvaguardare gli ecosistemi esistenti;

d) rendere le acque idonee all'approvvigionamento potabile, alla vita dei pesci e dei molluschi e alla balneazione.

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale comunale e sovracomunale, al fine di garantire l'uso plurimo della risorsa attraverso le diverse tipologie di utilizzo, di ridurre i consumi idrici e di riutilizzare le acque reflue depurate ad uso civile, industriale ed agricolo, prevedono:

a) azioni dirette al miglioramento ed alla manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;

b) la promozione di metodi e tecniche di risparmio idrico, tra i quali la realizzazione, nelle nuove aree industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali di espansione, di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili nonché l'adozione di sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione anche con sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;

c) la realizzazione nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;

d) l'individuazione di aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.

3. La risoluzione dei problemi di approvvigionamento idrico di parte della Provincia di Pordenone deve essere definita sulla base del completamento del progetto di "Acquedotto al servizio di ambiti territoriali in destra Tagliamento" di cui al Decreto n.1084 dd.20.05.1987 del Direttore regionale dei LLPP. I Comuni territorialmente interessati indicati nell'allegato All. 9 riportano la previsione dell'opera all'interno dei loro strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.

Art. 12 Tutela dell'aria

1. Il PTR, al fine del perseguimento della prevenzione, del recupero del degrado ambientale nonché del miglioramento delle condizioni di vita degli individui, della comunità e degli ecosistemi, riconosce la necessità di:

a) migliorare e mantenere la qualità dell'aria sul territorio regionale;

b) contenere l'inquinamento atmosferico prodotto da episodi acuti anche sulla base del Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico di cui alla DGR 421 dd. 4.3.2005 e s.m.i.;

c) limitare le emissioni climamodificanti;

d) tutelare il territorio dall'inquinamento acustico;

2. Ferme restando le indicazioni del Piano di azione regionale, del Piano regionale di miglioramento e del Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria di cui alla LR 18.06.2007 n.16 e s.m.i., gli strumenti della pianificazione territoriale comunale e sovracomunale devono osservare le seguenti prescrizioni regolative:

2.1 In merito alla tutela della qualità dell'aria di cui al comma 1, lett. a) e b) la scelta delle localizzazioni sul territorio, al fine della diminuzione delle emissioni inquinanti deve:

a) tener conto della valutazione della qualità dell'aria a scala locale e della caratterizzazione microclimatica;

b) perseguire la gestione sostenibile della mobilità di merci e persone;

c) prevedere in termini strutturali la realizzazione di percorsi ciclopedonali, di strutture a servizio del trasporto pubblico e dei parcheggi di interscambio;

- 2.1.1 la localizzazione di impianti fissi per la rilevazione della qualità dell'aria, sia pubblici che privati, è compatibile con tutte le zone omogenee e le relative destinazioni d'uso, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, del paesaggio e del patrimonio archeologico, artistico, architettonico e storico.
- 2.2 in merito alla limitazione delle emissioni climamodificanti di cui al comma 1, lett. c):
 - 2.2.1 devono essere previste tutte le possibili azioni con effetto positivo sullo stoccaggio dell'anidride carbonica atmosferica, come il mantenimento degli spazi verdi nelle aree urbanizzate, il miglioramento del patrimonio boschivo e l'impianto di nuovi boschi nelle aree che ne sono prive;
 - 2.2.2 devono essere considerati gli effetti dei nuovi insediamenti sul microclima locale e la presenza di impianti per la produzione di energia elettrica e termica.
- 2.3 In merito alla tutela dall'inquinamento acustico di cui al comma 1, lett. c), sulla base del Piano comunale di zonizzazione acustica di cui alla LR 16/2007 e s.m.i., devono essere previste misure atte a mitigare ed a dissuadere il traffico di attraversamento per gli ambiti destinati alla residenza e opportuni interventi di mitigazione acustica per gli ambiti destinati ad attività produttive, a grandi strutture di vendita e servizi ed attrezzature.

Art. 13 Ambiti agricoli e forestali

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale comunale e sovracomunale definiscono le parti del proprio territorio destinati ad ambiti agricoli e forestali con riferimento ai perimetri delle zone omogenee E, come individuate negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PTR, motivando opportunamente eventuali modifiche di tali perimetri e stabilendo le norme tecniche di attuazione che devono prevedere:

- a)** uno sviluppo delle aziende agricole che faccia uso di tecnologie ad elevata compatibilità ambientale inerenti, in particolare, le dotazioni infrastrutturali e le tecniche di riutilizzo dei sottoprodotti dei processi di lavorazione;
- b)** la certificazione di qualità ambientale;
- c)** pratiche colturali e attività di prima trasformazione rivolte al miglioramento della qualità merceologica dei prodotti, intesa soprattutto in termini di sicurezza alimentare, di salubrità, di genuinità e di tipicità;
- d)** i limiti dell'attività edificatoria;
- e)** le tipologie edilizie ammesse, con particolare riguardo a quelle tradizionali o a quelle innovative, favorendo la bio-edilizia, il risparmio energetico e la certificazione energetica, ed escludendo quelle improprie, anche in rapporto alle funzioni ed in coerenza con le prescrizioni delle Schede di Ambito paesaggistico;
- f)** i criteri per la realizzazione di opere non strettamente legate alla produzione o trasformazione dei prodotti agricoli, ma necessarie per il completamento delle filiere produttive;
- g)** le priorità di riuso del patrimonio edilizio rurale esistente, in particolar modo di quello storico, e le forme per il suo recupero e valorizzazione;
- h)** specifici studi preordinati ad una definizione equilibrata delle distanze degli allevamenti zootecnici intensivi dalle zone residenziali;

2. Negli Ambiti agricoli e forestali le nuove edificazioni o gli ampliamenti degli edifici esistenti, ove ammissibili dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, devono essere assoggettate al requisito dell'effettiva esistenza di aziende agricole o forestali operanti sugli ambiti oggetto di intervento.

3. Il PTR riconosce nell'All. 7 (i Comuni "Rurali ad agricoltura intensiva specializzata"), nei quali gli strumenti della pianificazione comunale e sovracomunale definiscono, sulla base di un'indagine agronomica le parti del territorio in cui la destinazione agricola è prevalente su qualsiasi altro tipo di uso del suolo e che vengono definite "Aree ad elevata ruralità", in cui vigono le seguenti prescrizioni relative alle trasformazioni territoriali:

a) Sono vietate le variazioni di destinazione d'uso che possono compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli agricoli;

b) Destinazioni diverse da quella agricola possono essere consentite soltanto in assenza di alternative alla localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, previa specifica verifica sugli effetti urbanistico-territoriali, ambientali ed agronomici delle trasformazioni conseguenti alle opere. In tali casi, in particolare per le infrastrutture lineari che possono provocare il frazionamento delle aziende agricole, la progettazione deve prevedere adeguati interventi di ricomposizione fondiaria e di ripristino funzionale, al fine di evitare l'ulteriore aggravio dei fenomeni di frammentazione aziendale presenti sul territorio regionale.

4. Il PTR riconosce i Comuni a maggiore specializzazione vitivinicola (All. 8), nei quali le produzioni vitivinicole costituiscono un rilevante elemento di valore agricolo, economico, storico, tradizionale e paesaggistico riconosciuto e consolidato a livello europeo e mondiale. Gli strumenti della pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni territorialmente interessati devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) incentivare le tecnologie innovative nel settore della vitivinicoltura, avuto conto della tutela del paesaggio e privilegiando, ove necessario e possibile, le strutture interrate;

b) l'impianto di nuovi vigneti deve osservare le prescrizioni delle schede degli Ambiti Paesaggistici (AP).

5. Qualora i Comuni di cui al comma 4 comprendano anche i territori individuati dai disciplinari di produzione dei vini "Collio Goriziano" o "Collio", "Colli orientali del Friuli", "Carso" e "Friuli Grave", i relativi strumenti della pianificazione territoriale comunale e sovracomunale devono:

a) individuare graficamente le aree che non possono essere destinate alla produzione delle uve, anche sulla base delle descrizioni e delle indicazioni contenute nei disciplinari medesimi, nonché di motivi di sicurezza idrogeologica o di tutela ambientale e paesaggistica;

b) disciplinare gli interventi che comportano l'eliminazione del bosco finalizzata all'utilizzazione del terreno a vigneto per la produzione di uve DOC, nonché quelli di sistemazione e di rimodellamento, sulla base di criteri di conservazione della biodiversità, di stabilità dei versanti e di regimazione delle acque e comunque al fine di conservare o ripristinare, se necessario, un equilibrato rapporto fra le superfici vitate, le superfici boscate e gli altri elementi di naturalità che caratterizzano il territorio;

6. Il PTR riconosce il ruolo centrale nelle politiche produttive, ambientali, energetiche e di tutela naturalistica dei boschi regionali per la molteplicità delle funzioni svolte e per l'elevato interesse pubblico che essi rappresentano. Gli strumenti della pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni interessati dalla presenza di ambiti forestali prevedono, con riferimento all'ultimo strumento di pianificazione forestale, ancorché scaduto, ed in mancanza di tale strumento, al Sistema Informativo Territoriale Forestale Regionale (SITFOR):

a) la rappresentazione delle tipologie forestali presenti sul territorio;

b) l'evidenza delle superfici sottoposte a pianificazione forestale sia di proprietà pubblica che privata;

c) la viabilità forestale principale, sia esistente che di progetto, come definita dall'art. 13 del DPR 12/02/2003, n. 032/Pres. e s.m.i.;

d) gli interventi previsti dagli strumenti della pianificazione forestale che comportino la necessità di trasformazioni territoriali;

7. Gli interventi selvicolturali previsti dalle vigenti norme, in quanto finalizzati a mantenere in efficienza il patrimonio forestale esistente ed a migliorare lo svolgimento delle funzioni del bosco, non comportano trasformazione urbanistica. Gli strumenti di pianificazione forestale che prevedono interventi di trasformazione urbanistica devono contenere una relazione di coerenza con le prescrizioni del PTR e degli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale.

8. Il PTR riconosce l'importanza del ruolo svolto dalla filiera foresta–legno per la diffusione dei sistemi di riscaldamento e cogenerazione a biomasse agricole e forestali. A tale scopo gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni a prevalente vocazione forestale di cui all'All. 10 (Elenco dei Comuni a prevalente vocazione forestale), fissano criteri per l'individuazione dei bacini di raccolta della biomassa forestale, da utilizzare a fini prevalentemente energetici e per la localizzazione degli impianti (anche di fondovalle) per la raccolta, il trattamento e la trasformazione delle biomasse stesse. Gli strumenti di pianificazione medesimi individuano inoltre le criticità relative:

a) alle operazioni di esbosco, anche con riferimento alla viabilità forestale principale necessaria;

b) al trasporto del prodotto legnoso al di fuori degli ambiti forestali lungo la viabilità ordinaria;

9. Il PTR riconosce l'importanza dei boschi planiziali per la fondamentale funzione ambientale, ecologica, produttiva, paesaggistica e storica che essi svolgono e ne persegue la conservazione. A tal fine il PTR individua nell' All. 11 i Comuni e gli ambiti (Tav. 1) entro i quali sono localizzati i boschi planiziali di interesse regionale. Gli strumenti della pianificazione territoriale comunale e sovracomunale dei Comuni territorialmente interessati devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) individuare il perimetro dei boschi planiziali di interesse regionale, come rilevati all'avvio della procedura di formazione dello strumento di pianificazione;

b) prevedere una fascia di rispetto di almeno 20 metri a partire dal perimetro di cui alla lett. a), in cui non sono consentiti interventi in grado di interrompere i processi di rinnovazione naturale della vegetazione, fatte salve le operazioni di rimboschimento di superfici agricole e non agricole;

c) sono vietati la modifica della destinazione d'uso a bosco, nonché la realizzazione di opere ed interventi, salvo i trattamenti selvicolturali finalizzati alla conservazione, tutela, miglioramento e valorizzazione del patrimonio boschivo;

10. Il PTR riconosce l'importanza degli "Alberi dei nuovi nati" di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 113 "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica" e s.m.i., a tal fine il PSC contiene i criteri di individuazione e mantenimento delle aree a ciò destinate.

11. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni interessati dai distretti rurali ed agroalimentari di qualità previsti dalle leggi in materia di agricoltura, si informano ai seguenti criteri:

a) relativamente ai distretti rurali, delimitano gli ambiti nei quali storicamente è più marcata l'identità agricola del territorio, al fine di favorire l'integrazione fra le attività agricole e le altre attività locali, in coerenza con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

b) relativamente ai distretti agroalimentari di qualità:

b.1) delimitano le aree produttive caratterizzate da significativa presenza economica e da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari.

b.2) determinano, con riferimento all'intero territorio interessato dal Distretto, il fabbisogno di infrastrutture di trasporto, energetiche e di telecomunicazione anche in relazione ai valori ambientali e paesaggistici da tutelare;

b.3) provvedono a razionalizzare l'uso del territorio individuando impianti e centri di raccolta a livello sovracomunale;

c) la pianificazione territoriale favorisce e conserva la ruralità del territorio e si ispira ad una progettazione agro-alimentare di lungo periodo coordinata sull'intero distretto, considerando unitariamente, oltre agli aspetti meramente produttivi, anche quelli ambientali, di tutela paesaggistica, di sviluppo dell'agriturismo, le produzioni di qualità, la conservazione della risorsa idrica e del suolo, nonché il rispetto dei corpi idrici di interesse regionale.

Art. 14 Attività estrattive

1. Alla data di entrata in vigore del PTR, gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale non possono localizzare nuove cave, o prevedere l'ampliamento di quelle esistenti nelle seguenti aree:

a) zone definite a pericolosità idraulica e geologica elevata e molto elevata dagli strumenti di settore (quali ad esempio il Piano di Assetto Idrogeologico – PAI) e la relazione geologica prevista dalla legge;

b) zone in cui lo scavo, secondo i criteri, le modalità e le cautele stabiliti dal PRAE possa compromettere la falda acquifera;

c) zone in cui sono presenti beni culturali di interesse archeologico di cui all'art. 10 del D.lgs 42/2004, ed in quelle di interesse archeologico di cui all'art. 142, c.1, lett. m) del D.lgs 42/2004 e s.m.i.;

d) ambiti di coltivazione di acque minerali e termali e nelle zone di cui all'art. 94 comma 4, lett. f) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) aree protette di interesse regionale di cui all'art.7, comma 2, ad eccezione di quelle indicate alle lettere c), f) e g) secondo quanto disposto dalle misure di conservazione e dai piani di gestione di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;

2. Ai fini urbanistici, si applicano le distanze previste dall'art. 104 del DPR 128 del 09/04/1959 e s.m.i. in materia di polizia delle miniere e delle cave, fatte salve le prescrizioni di cui al successivo articolo 105 DPR 128/59 cit.

3. Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale devono prevedere l'obbligo, per gli interventi di realizzazione di nuove cave o di ampliamento di quelle esistenti, di considerare:

a) la sostenibilità della rete viaria interessata dal traffico di servizio dell'attività estrattiva;

b) le necessarie infrastrutture di collegamento energetico, idrico e di comunicazione a servizio dell'attività estrattiva.

Art. 15 Paesaggio e Beni paesaggistici

1. In ossequio della Convenzione europea del 2000 sul paesaggio, sottoscritta dall'Italia, ratificata e resa esecutiva con L. 9 gennaio 2006, n. 14, nonché ai fini del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i., per paesaggio si intende parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni. In particolare, il PTR persegue le seguenti finalità specifiche:

a) conservare e valorizzare la peculiarità dei luoghi, attraverso la tutela dei caratteri strutturali fisici, antropici e culturali;

b) contribuire alla definizione dei limiti di sostenibilità dello sviluppo, adottando il paesaggio stesso quale indicatore generale degli effetti prodotti dalle trasformazioni del territorio;

c) assicurare l'equilibrio ecologico del paesaggio quale sistema vivente in continua evoluzione che ha una forma fisica e un'organizzazione spaziale specifica, possiede una

dinamica interna dovuta al movimento e flusso di energia tramite acqua, aria e organismi viventi, è soggetto ad evoluzione nel tempo in funzione della dinamica e delle modifiche nella struttura;

d) promuovere il recupero e la creazione di nuovi paesaggi sostenibili nel quadro del soddisfacimento delle esigenze di crescita culturale ed economica, elevando il livello di qualità paesaggistica complessiva del territorio regionale;

e) integrare i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla legge regionale in materia di paesaggio da parte degli Enti locali.

2. Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 sono definiti beni paesaggistici (All. 13 Elenco dei beni paesaggistici, aree di pregio naturalistico-paesaggistico ed aree archeologiche di interesse paesaggistico):

a) gli immobili e le aree indicate dall'art. 136 D.Lgs. 42/2004;

b) le aree indicate dall'art. 142 D.Lgs. 42/2004;

3. Il PTR riconosce i beni ed le aree di cui al comma 2, nonché individua le ulteriori aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1, lett. i) D.Lgs. 42/2004 nell'All.14 Schede degli Ambiti paesaggistici.

Art. 16 Contenuti delle schede degli Ambiti paesaggistici

1. Nel PTR il territorio è rappresentato da un sistema di aree, di scala subregionale, denominate Ambiti paesaggistici (AP), riconducibili a quelli previsti negli artt. 135 e 143, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 42/2004 ed individuate graficamente nella Tav. 2

2. Gli Ambiti paesaggistici (AP) interessano aree anche di più Comuni, e sono rappresentativi di territori che offrono un riconoscibile livello di omogeneità paesaggistica, sotto il profilo morfologico, litologico, di copertura del suolo, storico-culturale ed insediativo e sono disciplinati nelle Schede di Ambito paesaggistico, parte integrante del PTR, con contenuti descrittivi, valutativi e prescrittivi per ciascun AP individuato, e precisamente:

a) Contenuti descrittivi: comprendono una serie di dati amministrativi, geografici, storici, identificativi dell'AP;

b) Contenuti valutativi: comprendono l'individuazione e definizione dei valori paesaggistici, dei fattori di rischio e del livello di qualità;

c) Contenuti prescrittivi, sulla base e con le modalità previste nell'accordo per la valenza paesaggistica ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

Art. 17 Qualità del paesaggio, livelli di valore paesaggistico, monitoraggio

1. Gli obiettivi della pianificazione paesaggistica sono correlati ai livelli di qualità paesaggistica attribuiti dal PTR.

2. La valutazione delle caratteristiche paesaggistiche e del rischio paesaggistico, antropico e culturale ai fini della determinazione della qualità paesaggistica di un ambito va svolta secondo i seguenti criteri, sulla base del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 (G.U. n.25 del 31 gennaio 2006) e s.m.i.:

a) Parametri di valutazione di qualità e criticità paesaggistiche:

a.1) diversità, da intendersi quale riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali o simbolici;

a.2) integrità, da intendersi quale permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (quali, ad esempio, relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche);

a.3) qualità visiva, da intendersi, ad esempio, quale presenza di particolari qualità sceniche o panoramiche;

a.4) rarità, da intendersi quale presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari;

a.5) degrado, da intendersi quale perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali;

b) Parametri di valutazione del rischio paesaggistico, antropico e ambientale:

b.1) sensibilità da intendersi quale capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva;

b.2) vulnerabilità/fragilità, da intendersi quale condizione di facile alterazione e distruzione dei caratteri connotativi;

b.3) capacità di assorbimento visuale, da intendersi quale attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità;

b.4) stabilità, da intendersi quale capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni di assetti antropici consolidate;

b.5) instabilità, da intendersi quali situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici.

3. Le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione paesaggistica si suddividono nelle seguenti categorie:

3.1 TUTELA attività volte alla preservazione integrale delle connotazioni paesaggistiche, espressa sotto forma di vincolo o prescrizioni specifiche, con lo scopo di controllare e limitare le attività e gli interventi sugli elementi di eccellenza paesaggistica per la preservazione nel tempo dell'integrità del loro valore;

3.2 CONSERVAZIONE, attività volte alla permanenza della connotazioni paesaggistiche dei luoghi al fine di consentire alla collettività la libera fruizione dei beni e la loro trasmissione alle generazioni future quale eredità culturale;

3.3 MANTENIMENTO: attività volte alla salvaguardia delle connotazioni paesaggistiche per la loro libera fruizione;

3.4 VALORIZZAZIONE: interventi tesi ad attribuire valore aggiunto al bene paesaggistico, a renderne la presenza più pregnante nel contesto territoriale, a consentirne una fruizione allargata e consapevole (dalla semplice manutenzione, all'assegnazione di funzioni, all'individuazione di punti di vista privilegiati, ad attività promozionali, didattiche ed attività similari);

3.5 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE: interventi tesi all'assegnazione di ruoli, funzioni e quindi forme, nel rispetto della vocazione dei luoghi, a situazioni territoriali povere di connotazioni positive

3.6 TRASFORMAZIONE: attività che consentono la modifica dei luoghi, preservando la struttura paesaggistica, mantenendo leggibile in chiave evolutiva la successione temporale degli eventi.

4. Ad ogni Ambito paesaggistico è attribuito un livello di qualità paesaggistica, consistente nel giudizio generale di sintesi che tiene conto dell'intero AP, ottenuto secondo i parametri di qualità di cui al comma 1, lett. a) e b) e graduato secondo i seguenti livelli:

Livello di qualità paesaggistica	Interventi prevalenti
Elevato	tutela, conservazione e mantenimento.
Buono	conservazione, mantenimento nonché valorizzazione finalizzati al miglioramento del livello di qualità.
Medio	mantenimento, valorizzazione, recupero, nonché riqualificazione finalizzati al miglioramento del livello di qualità.
Basso	valorizzazione, recupero e riqualificazione, nonché trasformazione finalizzati al miglioramento del livello di qualità.
Molto basso	recupero e riqualificazione nonché trasformazione finalizzati al miglioramento del livello di qualità

5. Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni territorialmente interessati devono tendere ad un livello di qualità paesaggistica superiore a quello individuato dal PTR, e prevedono azioni tali da consentire, in un periodo massimo di 10 anni, il raggiungimento di un livello di qualità paesaggistica almeno pari a quello previsto dal PTR. Il livello raggiunto viene monitorato sulla base degli indicatori di monitoraggio di cui all'art. 5.

Art. 18 Prescrizioni paesaggistiche generali

1. Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, infraregionale e di settore, devono osservare, salva specifica previsione della Scheda di AP a valenza paesaggistica ai sensi dell'art.143 d.lgs. 42/2004, le prescrizioni urbanistico-paesaggistiche generali del presente articolo suddivise per tipologia di paesaggio di cui ai commi da 2 a 6, e per fattispecie paesaggistiche di cui ai commi da 7 a 15.

2. PAESAGGIO ALPINO E PREALPINO

Gli strumenti di pianificazione interessati dal paesaggio alpino e prealpino devono:

- a)** tutelare il loro massimo grado di naturalità mantenendo la percezione visiva e vietando, salva diversa disposizione di PTR, le attività che alterino la morfologia di crinali, selle, passi, valichi e vette;
- b)** prevedere interventi di recupero di tutti gli elementi che compongono o sono di supporto agli insediamenti rurali e storici;
- c)** tutelare il carattere morfologico salvaguardando gli elementi di paesaggio legati ai fenomeni glaciali, vegetazionali e del carsismo;
- d)** tutelare la fruizione visiva dei versanti e delle cime sovrastanti, mantenendo sgombri le dorsali, i prati d'altitudine ed i crinali in genere.

3. PAESAGGIO COLLINARE

Gli strumenti di pianificazione interessati dal paesaggio collinare devono:

- a)** valorizzare lo scenario naturale mantenendo il suo fondale scenico nel rispetto delle componenti morfologiche ed antropiche caratterizzanti ed identificative dei luoghi;
- b)** valorizzare gli insediamenti storici puntuali (quali, ad esempio, borghi, cente, borghi castellati, castelli, chiese, abbazie, ville ed altri manufatti isolati) che sono caratterizzati, oltre che dal loro valore simbolico-culturale, da elevato effetto scenografico per le loro posizioni di dominanza;
- c)** mantenere il rapporto equilibrato tra bosco, siepi permanenti, filari alberati ed aree coltivate e/o terrazzate che caratterizza il paesaggio agrario collinare;

d) individuare i principali percorsi che collegano gli insediamenti storici, in particolare quelli di carattere panoramico di interesse locale, preservando le vedute che da essi si percepiscono.

4. PAESAGGIO DELL'ALTA E BASSA PIANURA

Gli strumenti di pianificazione interessati dal paesaggio della pianura devono:

a) tutelare i paesaggi della pianura irrigua, rispettandone la tessitura storica e la condizione agricola altamente produttiva;

b) prevedere interventi di recupero del paesaggio agrario storico, a partire dalla centuriazione romana, con il mantenimento delle strutture fondiarie a maglia stretta e campi chiusi, salvaguardando la presenza della vegetazione preesistente (quali, ad esempio, macchie di bosco, siepi permanenti, filari alberati, viali alberati);

c) salvaguardare le fasce fluviali da fenomeni di inurbamento, anche in prossimità degli insediamenti storici privilegiando altre direttrici di sviluppo e prevedendo interventi di rinaturazione dei corsi d'acqua con tecniche di ingegneria naturalistica;

d) prevedere interventi di manutenzione dei singoli manufatti che hanno storicamente caratterizzato il sistema fluviale (quali, ad esempio mulini, peschiere, rogge, chiuse, idrovore).

5. PAESAGGIO DELLA LAGUNA

Gli strumenti di pianificazione interessati dal paesaggio della Laguna devono:

a) prevedere interventi di recupero e mantenimento della Litoranea veneta anche come elemento storico, turistico e del sistema idraulico lagunare;

b) tutelare il massimo grado di naturalità nonché la morfologia di barene, velme, ghebbi, canali lagunari, isole ed argini;

c) prevedere interventi di recupero di tutti gli elementi che compongono o sono di supporto agli insediamenti storici e loro tipologie (quali, ad esempio, casoni, manufatti per attività di pesca tradizionali);

d) tutelare la fruizione visiva aperta dell'ambiente lagunare.

6. PAESAGGIO DEL CARSO E COSTIERA TRIESTINA

Gli strumenti di pianificazione interessati dal paesaggio carsico e costiero devono:

a) tutelare il loro massimo grado di naturalità mantenendo l'elevata panoramicità della costiera e vietando interventi che alterino la morfologia ed impediscano la visuale libera verso il mare;

b) tutelare e recuperare i borghi storici, con il mantenimento di tutti gli elementi tipologici che li compongono (quali, ad esempio, muri, muretti a secco, terrazzamenti, casite e altri manufatti tradizionali e rurali);

c) tutelare e mantenere i fenomeni carsici epigei ed ipogei salvaguardando gli elementi tipici (quali, ad esempio, falesie, campi carreggiati, doline, inghiottitoi, accumuli detritici, grotte);

d) tutelare la fruizione visiva della fascia costiera verso e dal mare.

7. COSTA MARITTIMA SABBIOSA

Gli strumenti di pianificazione interessati dalla costa marittima sabbiosa devono:

a) individuare la fascia di arenile esistente e mantenere la sua morfologia quali, ad esempio, ambienti dunali e retrodunali) evitando interventi di livellamento e spianamento;

b) mantenere le visuali libere verso e dal mare;

c) prevedere la mitigazione degli interventi di ingegneria costiera (quali, ad esempio, pennelli, scogliere) mediante tecniche di ingegneria naturalistica;

d) salvaguardare la vegetazione autoctona (quali, ad esempio, pinete) e dei luoghi umidi (quali, ad esempio, canneti).

8. PERCORSI E PUNTI PANORAMICI

Gli strumenti di pianificazione interessati dai percorsi e punti panoramici individuati nell'all. 13 devono:

a) valorizzare l'orizzonte sensibile e gli altri elementi visibili fruibili dal percorso o da altri punti peculiari di osservazione di determinante emergenza panoramica;

b) prevedere interventi di manutenzione dei tracciati e delle piantumazioni esistenti (quali, ad esempio, alberature e siepi);

c) prevedere interventi di miglioramento dei manufatti e delle attrezzature pertinenti (quali, ad esempio, separatori, arredi, piazzole di sosta per i punti belvedere, cartellonistica e, con particolare riferimento alla litoranea veneta, approdi, imbarcaderi, pontili), con esclusione di ogni uso non compatibile con la destinazione paesaggistica;

d) prevedere misure idonee alla conservazione della fruizione visiva della strada panoramica anche, laddove possibile, mediante ulteriori fasce di rispetto del nastro stradale.

Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, conseguentemente a specifiche analisi sulla percezione visiva del paesaggio locale, possono individuare punti notevoli ed ulteriori percorsi panoramici di livello locale.

9. HABITAT

Gli strumenti di pianificazione devono:

a) contenere la frammentazione degli habitat, mantenendo la biodiversità e il giusto grado di eterogeneità dei paesaggi;

b) recuperare ecologicamente i paesaggi degradati, individuando anche nuovi usi compatibili;

c) migliorare la stabilità degli elementi naturali presenti mediante la realizzazione di nuove aree, macchie e corridoi biotici di connessione;

d) prevedere disposizioni di attuazione per il miglioramento qualitativo del costruito sia a livello di integrazione con il contesto architettonico/ambientale, sia a livello di risparmio dell'energia e delle risorse.

10. AREE PROTETTE E DIRETTRICI AMBIENTALI

Gli strumenti di pianificazione interessati da aree protette e direttrici ambientali di cui agli articoli 7 ed 8 devono:

a) tutelare e mantenere la diversità dei paesaggi, degli habitat, delle specie animali e vegetali e degli ecosistemi ad essi collegati;

b) promuovere le attività che risultano in armonia con la natura e con la struttura sociale e culturale delle comunità insediate, attraverso il mantenimento degli usi del suolo, delle pratiche costruttive tradizionali, delle manifestazioni sociali e culturali tradizionali;

c) permettere il corretto godimento dell'area protetta da parte dei visitatori attraverso un tipo di turismo e di ricreazione idonei e appropriati per tipo e scala alle peculiarità dell'area;

d) sostenere le attività didattiche e di ricerca capaci contribuire al benessere a lungo termine dei residenti ed alla conservazione dell'area.

11. AREE URBANIZZATE

Gli strumenti di pianificazione nelle Aree abitative e nelle Aree per insediamenti e attrezzature turistiche devono:

a) migliorare l'integrazione fra contesto architettonico e contesto ambientale;

b) prevedere modelli tipologici edilizi, elementi architettonici e materiali costruttivi che siano compatibili ed assimilabili a quelli caratteristici del contesto tutelato, che si inseriscano armonicamente nello stesso, elevandone il livello complessivo di qualità;

c) prevedere la tutela e la conservazione di giardini, parchi pubblici e privati, paesaggi ripariali, nonché l'impianto di verde di compensazione e riequilibrio degli impatti prodotti dall'inquinamento.

12. AREE ARCHEOLOGICHE DI INTERESSE PAESAGGISTICO

Gli strumenti di pianificazione interessati dalle aree di cui all'All. 13 devono:

a) vietare opere che possano alterare la consistenza e la morfologia dei beni archeologici individuati;

b) curare la correlazione della tutela archeologica con quella paesaggistica;

c) ammettere opere di restauro e ripristino ambientale;

d) ammettere eventuali volumi edilizi che siano funzionali alla tutela e fruizione paesaggistica e culturale dei beni.

13. PIEVI, ABBAZIE, CASTELLI, VILLE, PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE PAESAGGISTICO

Gli strumenti di pianificazione interessati dai beni individuati nell'All. 13 devono:

a) riconoscere tali beni quali importanti valori storici, religiosi e culturali che connotano il paesaggio locale innalzandone il livello di qualità;

b) considerare i sistemi di tali beni costituenti reti di attrazione turistica alternativi e integrativi a quelli tradizionali mare/montagna;

c) prevedere azioni per la fruizione e l'utilizzazione di tali beni, nonché mantenere attivo il loro valore storico-testimoniale ed evitare processi di abbandono e degrado;

d) prevedere attività di pianificazione che conservino o migliorino il rapporto funzionale di tali beni con il loro contesto.

14. AREE DI PREGIO NATURALISTICO-PAESAGGISTICO

Gli strumenti di pianificazione interessati dalle aree individuate nella Tavola 3 devono:

a) recepire i perimetri e le prescrizioni del PTR;

b) riconoscere il valore paesaggistico di tali aree in quanto rappresentative del paesaggio degli AP e correlate al loro grado di qualità;

c) prevedere destinazioni d'uso e attività che siano compatibili con la natura e con la tutela della struttura sociale, culturale ed economica delle comunità insediate, attraverso il mantenimento degli usi del suolo, delle pratiche costruttive ed agricole tradizionali e della tutela ambientale delle parti più fragili e vulnerabili;

d) impedire l'abbassamento della loro qualità paesaggistica.

15. FIUMI E LAGHI DI INTERESSE PAESAGGISTICO

Gli strumenti di pianificazione interessati dai corsi d'acqua e dai laghi individuati nell'All. 13, compatibilmente con la sicurezza idraulica e geologica, devono:

a) riconoscere tali beni quali valori paesaggistici naturali e storici, serbatoi e corridoi di connessione ecologica e tutelarne l'elevato grado di biodiversità;

b) salvaguardare la struttura visiva del paesaggio fluviale, torrentizio e lacustre, migliorandone la fruizione, la varietà e la continuità d'immagine;

c) mantenere morfologia, larghezza, pendenza e sinuosità di alvei, golene ed invasi, promuovendo opere di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione delle sponde e la difesa idrogeologica, ed azioni di rinaturazione dei corsi d'acqua artificializzati ed irrigiditi;

- d)** vietare riduzioni di alvei, golene ed invasi per espansioni edilizie;
- e)** favorire lo sghiaimento periodico degli alvei prioritariamente nei bacini montani;
- f)** prevedere aree destinate alla laminazione delle piene in fregio ai corsi d'acqua.

16. GEOSITI

Ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137, gli strumenti di pianificazione interessati dalla presenza dei geositi puntualmente individuati, devono:

- a)** riconoscere i luoghi nei quali all'interesse geologico (ovvero geomorfologico, paleontologico, geominerario, idrogeologico) si somma un interesse diverso (quale, ad esempio, culturale o didattico) individuandone la scala di importanza territoriale;
- b)** prevedere, con riferimento al riconoscimento di cui alla lettera a), le destinazioni d'uso e le attività compatibili.

Art. 19 Adempimenti degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale

1. La pianificazione comunale e sovracomunale è tenuta a recepire i contenuti delle Schede di AP sulla base e con le modalità previste dall'accordo per la valenza paesaggistica di cui all'art.143 d.lgs. 42/2004. ed in particolare deve:

- a)** recepire, relativamente al territorio di competenza, i contenuti individuati dalle Tavole 2 e 3;
- b)** comparare le dinamiche di trasformazione del territorio con gli altri atti di programmazione, pianificazione e difesa del suolo di competenza;
- c)** tenere conto della Carta degli Habitat Regionali (Tavola 3A), che rappresenta in modo simbolico l'attuale presenza di ecosistemi naturali, seminaturali e secondari (o di sostituzione) presenti sul territorio regionale;
- d)** Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale devono prevedere la Carta dell'Assetto Paesaggistico, secondo quanto previsto dalla legge regionale e regolamenti di attuazione, finalizzata alla considerazione dei valori e dei fattori di rischio paesaggistico relativi al territorio di competenza.

2. Nell'ambito del Rapporto annuale sullo stato del territorio di cui alla legge regionale i Comuni in forma singola o associata devono redigere una specifica relazione sullo stato del paesaggio che:

- a)** consideri i caratteri paesaggistici del territorio di competenza;
- b)** illustri sinteticamente le valutazioni degli effetti indotti sul paesaggio dai provvedimenti di autorizzazione rilasciati con riferimento al conseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica indicati negli strumenti di pianificazione territoriale;
- c)** riassume i provvedimenti paesaggistici rilasciati (laddove previsti dalla legge) suddivisi per tipologia d'intervento;
- d)** indichi le attività o azioni di monitoraggio intraprese a livello locale.

PARTE TERZA
SISTEMA DELLA MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE
TECNOLOGICHE ED ENERGETICHE

3

Art. 20 Rete viaria

1. La rete viaria regionale è classificata in base a criteri funzionali (livello delle funzioni e servizi svolti) e fisico-dimensionali (caratteristiche tecnico-geometriche), secondo le seguenti tre categorie gerarchicamente e funzionalmente distinte:

a) rete autostradale di collegamento nazionale ed internazionale e relativi raccordi, con funzioni di transito e scorrimento nei confronti della mobilità di ampio raggio anche internazionale;

b) rete stradale regionale di primo livello di collegamento regionale e nazionale, con funzioni di transito e scorrimento a medio raggio e di collegamento con i capoluoghi di provincia e con i nodi funzionali individuati dal PTR;

c) rete stradale regionale di secondo livello di collegamento territoriale locale, con funzioni di distribuzione, penetrazione e accesso territoriale locale.

2. Il PTR definisce l'assetto viario territoriale regionale e individua le azioni da attuare sulla rete autostradale e sulla rete stradale regionale di primo livello. Tale assetto è rappresentato dal grafo nodi e archi di cui alla Tav. 4, con le caratteristiche e prescrizioni di cui alle Schede WebGIS (All. 2)

3. Per gli interventi sulla rete di secondo livello che interferiscono funzionalmente o interagiscono direttamente con la rete stradale regionale di primo livello e penetrazioni urbane individuate dal PTR, gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni territorialmente interessati recepiscono le prescrizioni previste per la rete stradale regionale di primo livello.

4. I livelli di servizio della rete stradale regionale individuata dal PTR, valutati in conformità alla normativa vigente, sono:

a) il livello C per la rete stradale rientrante nella soglia del PTR;

b) il livello D per le penetrazioni urbane individuate dal PTR.

5. Per la rete stradale regionale utilizzata ai fini dello svolgimento di servizi di Trasporto Pubblico Locale di persone deve essere garantito il livello di servizio previsto dal comma 4 anche tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei servizi esercitati. Nel caso di interventi volti al miglioramento delle caratteristiche funzionali della rete stradale regionale, assumono carattere di priorità quelli volti ad assicurare il miglioramento della funzionalità del sistema TPL regionale, garantendo una velocità commerciale sulle singole linee pari almeno a:

a) 40 Km/h all'interno delle penetrazioni urbane individuate dal PTR;

b) 20 km/h all'interno della viabilità interessata dalla rete dei servizi urbani di TPL.

6. La Regione realizza sulla rete stradale regionale il monitoraggio dei flussi di traffico, individuando le sezioni e prevedendo un sistema per il rilievo dei flussi e per il trasferimento dei dati presso la struttura regionale competente.

Art. 21 Infrastrutture ferroviarie al servizio delle merci

1. Il PTR individua la rete ferroviaria di interesse regionale al servizio delle merci, assumendo come obiettivo il potenziamento delle soluzioni intermodali e con l'individuazione delle piattaforme di interscambio per il trasferimento delle merci da strada a rotaia, nonché da mare a rotaia (Tav.4).

2. Il PTR acquisisce la direttrice del Corridoio V nell'attraversamento del territorio regionale, stabilita sulla base delle decisioni comunitarie e riconosce il tracciato determinato ai sensi degli atti di intesa di cui all'art. 2, comma 8, al fine di:

a) Garantire la massima integrazione con le infrastrutture portuali, anche integrando i trasporti ferroviari con quelli marittimi nell'ambito dello sviluppo dei sistemi di trasporto

intermodale che prevedono il trasferimento su rotaia del trasporto merci su gomma ed, in particolare, dei servizi di autostrada viaggiante su rotaia;

b) Potenziare le connessioni tra l'asse Nord-Sud e l'asse Est-Ovest, con particolare riferimento al raddoppio della tratta Palmanova-Udine quale collegamento del Corridoio V alla tratta Pontebbana al fine di valorizzare il sistema ferroviario esistente ed assicurare i collegamenti con le infrastrutture intermodali individuate dal PTR, al fine di concretizzare la piattaforma logistica regionale dell'Alto Adriatico;

c) Garantire la massima integrazione tra l'infrastruttura del Corridoio V e i collegamenti riguardanti i poli produttivi, in particolare quelli a configurazione distrettuale e quelli della logistica.

3. Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni territorialmente interessati devono salvaguardare e valorizzare tutti gli elementi inerenti ai servizi della rete ferroviaria di interesse regionale ad uso delle merci al fine della valorizzazione e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie esistenti ed in progetto.

Art. 22 Strutture aeroportuali

1. Il PTR individua l'Aeroporto di Ronchi dei Legionari quale unica infrastruttura regionale aeroportuale abilitata a collegamenti di livello nazionale ed internazionale al servizio del traffico passeggeri e delle merci (Tav. 4).

2. Il PTR inserisce l'Aeroporto di Ronchi dei Legionari nell'ambito della Piattaforma logistica regionale e lo individua come nodo di interscambio passeggeri e merci anche attraverso la previsione del Polo intermodale di Ronchi dei Legionari. Tale polo va inteso quale centro di interconnessione e scambio intermodale, mediante i collegamenti autostradali e ferroviari, tra la struttura aeroportuale regionale e i nodi principali del trasporto merci e passeggeri dell'area del nord Adriatico.

3. Il PTR individua altresì nella tavola 4 le strutture aeroportuali minori ad uso della Protezione civile (Prosecco) e quelle con finalità turistiche transfrontaliere (Gorizia, Campoformido).

4. Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni territorialmente interessati devono salvaguardare e valorizzare tutti gli elementi necessari per la razionalizzazione e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali ed intermodali, esistenti ed in previsione, nonché prevedere uno studio sull'inquinamento acustico nei casi di modifica delle destinazioni urbanistiche o di realizzazione di nuovi interventi nelle aree limitrofe agli aeroporti.

Art. 23 Piattaforma logistica regionale: il sistema portuale commerciale e il sistema degli interporti

1. Il PTR individua il sistema portuale regionale commerciale e il sistema intermodale degli interporti di interesse regionale nonché il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari quali elementi strutturanti della Piattaforma Logistica Regionale, al fine del riconoscimento della Regione Friuli Venezia Giulia di "centro propulsivo" dell'Euroregione (Tav. 4).

2. Il sistema portuale commerciale di cui al comma 1, riconosce i porti quali infrastrutture atte alla realizzazione delle Autostrade del Mare, garantendo le infrastrutture ferroviarie ad esse funzionali, e si articola in zone ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 84/1994 e s.m.i per i porti di Trieste e Monfalcone ed ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. a) della legge regionale 22/1987 e s.m.i. per porto Nogaro ed è composto da:

a) Il Porto di Trieste – categoria porto internazionale;

b) Il Porto di Monfalcone – categoria porto nazionale;

- c)** Il Porto di Nogaro – categoria porto regionale.
- 3.** Il sistema regionale degli interporti di cui al comma 1 è composto da:
 - a)** Interporto di Cervignano, a servizio dei mercati del Centro ed Est Europa anche con funzione retroportuale per i porti di Trieste, Monfalcone e Nogaro;
 - b)** Interporto di Pordenone, centro merci polivalente a servizio dell'area pordenonese;
 - c)** Interporto di Gorizia, a servizio dell'area goriziana con particolare riguardo al traffico stradale da/per l'Europa dell'Est ed i Balcani, anche con funzioni di centro intermodale;
 - d)** Sistema interportuale di Trieste – Ferneti – Prosecco – Villa Opicina, a servizio del traffico internazionale da/per l'Europa dell'Est ed i Balcani, nonché con funzioni retroportuali o di interscambio ferroviario per i porti di Trieste e Monfalcone;
 - e)** Infrastruttura logistica di Pontebba, a servizio dell'area regionale con particolare riguardo all'autotrasporto internazionale su strada da/per l'area danubiana ed Europa centrale.
- 4.** Il PTR attribuisce al Polo intermodale di Ronchi dei Legionari funzioni di Centro logistico intermodale al servizio delle merci.
- 5.** Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale devono salvaguardare e valorizzare:
 - a)** eventuali ampliamenti delle infrastrutture esistenti e di progetto individuate dal PTR;
 - b)** elementi di connessione tra i sistemi di cui al presente articolo e la rete infrastrutturale stradale e ferroviaria di livello regionale individuata dal PTR.

Art. 24 Infrastrutture a servizio del trasporto di persone

- 1.** Il PTR individua il sistema delle infrastrutture al servizio di trasporto di persone (Tav. 4), composto da un sistema di infrastrutture puntuali e da reti al servizio del trasporto di persone, qualitativamente adeguato a garantire la massima accessibilità del territorio regionale, **anche** attraverso l'incremento delle capacità attrattive in termini quantitativi e qualitativi.
- 2.** Il PTR individua i Centri di interscambio modale regionale (CIMR, All. 15) quali infrastrutture puntuali localizzate nei centri urbani, suddivise secondo le tipologie di interscambio modale attivabili, le caratteristiche funzionali nonché dal grado di frequentazione, e precisamente:
 - a)** CIMR di primo livello:
 - a.1) i Capoluoghi di provincia quali nodi principali di interscambio modale ferro-gomma, gomma-acqua;
 - a.2) Ronchi dei Legionari quale sede dell'Aeroporto di interesse regionale e Centro di interscambio ferro-gomma;
 - b)** CIMR di secondo livello, i centri non ricompresi nella lett. a) nei quali avviene l'interscambio modale ferro-gomma, gomma-acqua, trasporto privato-trasporto pubblico su gomma/ferro/acqua/funivie;
- 3.** Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni territorialmente interessati devono salvaguardare e valorizzare tutti gli elementi individuati dal PTR, al fine di localizzare all'interno dei propri centri urbani le infrastrutture puntuali a servizio del trasporto di persone, la cui localizzazione deve assicurare il massimo grado di accessibilità ed integrazione intermodale.
- 4.** Il PTR riconosce la rete ferroviaria lungo le direttrici principali per i collegamenti transregionali ed internazionali e relative connessioni quale sistema integrato della rete ferroviaria di interesse regionale al servizio del trasporto di persone al fine di garantire l'accessibilità al restante territorio regionale. Tale rete è suddivisa in due categorie funzionali:

- a)** Collegamenti esistenti da riqualificare e potenziare, nonché collegamenti di progetto tra il territorio regionale e gli Stati e le Regioni confinanti, riconosciuti quali linee principali del sistema ferroviario regionale e le loro connessioni;
- b)** Collegamenti esistenti da mantenere, da riqualificare e potenziare, nonché collegamenti di progetto di connessione all'interno del territorio regionale.
- 5.** Il PTR individua le funivie delle località Tarvisio-Monte Lussari e Pramollo-Nassfeld di cui all'art. 42 quali infrastrutture di interesse regionale per lo scambio modale al fine dell'incremento sostenibile del trasporto di persone.
- 6.** Il PTR riconosce la Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR) di cui all'art. 25, quale rete ciclabile principale al servizio del trasporto di persone. Le infrastrutture puntuali relative ai CIMR, ricadenti in Comuni attraversati dalla ReCIR individuata dal PTR, devono essere connesse ai CIMR mediante idonei itinerari ciclabili segnalati.
- 7.** Le infrastrutture a servizio del trasporto di persone di cui al presente articolo sono individuate dal PTR nella Tav. 4. Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni territorialmente interessati devono valorizzare le infrastrutture di cui ai commi 4, 5 e 6.

Art. 25 Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale

- 1.** Il PTR individua nella Tav. 4 il grafo nodi ed archi della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR), costituita dalle ciclovie che collegano i centri di maggior interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico tra loro e con le analoghe infrastrutture degli Stati e delle Regioni confinanti.
- 2.** Il PTR riconosce ed integra lo studio di pre-localizzazione della ReCIR, di cui al comma 1, che individua i Comuni territorialmente interessati.
- 3.** Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale interessati dalle ciclovie del presente articolo, devono localizzare i tratti di ciclovia all'interno del territorio di competenza nonché gli itinerari ciclabili di collegamento con i CIMR di cui all'art. 24 e le aree poste in prossimità dei CIMR da adibire al posteggio delle biciclette, tenendo conto delle direttive tecniche emanate ai sensi della LR 14/1993 e s.m.i..
- 4.** Gli itinerari ciclabili realizzati sul territorio regionale devono osservare gli standards progettuali previsti dal D.M. 30 novembre 1999, n. 557 e s.m.i. e dalla LR 14/1993 e s.m.i.

Art. 26 Rete idroviaria e porti turistici

- 1.** Il PTR individua la rete idroviaria di interesse regionale quella costituita dai canali navigabili della Litoranea Veneta riconoscendone il ruolo fondamentale per l'accessibilità ai porti minori, turistici e pescherecci, presenti in ambito lagunare e sui fiumi navigabili, nonché ruolo di riferimento per un turismo ecosostenibile di fruizione dell'ambiente lagunare e fluviale (Tav. 4).
- 2.** Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni territorialmente interessati devono salvaguardare e valorizzare tutti gli elementi necessari per il ripristino e il mantenimento della navigabilità della rete idroviaria, con il divieto di prevedere ormeggi lungo i corpi idrici navigabili.
- 3.** Il PTR riconosce i Comuni sede di porti turistici di interesse regionale con codestinazione turistica ed al servizio della pesca (All. 16). Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni territorialmente interessati devono salvaguardare e valorizzare le infrastrutture portuali esistenti, con facoltà di potenziare le infrastrutture con accesso diretto al mare aperto.

Art. 27 Infrastrutture lineari e corridoi, impianti e depositi energetici

1. Il PTR favorisce il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PER attraverso:
 - a) la promozione di interventi mirati a garantire la sicurezza, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del sistema energetico regionale e tali da consentire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, il miglioramento dell'ambiente, la tutela e valorizzazione del paesaggio e la difesa della salute;
 - b) la promozione di progetti infrastrutturali miranti a limitare gli effetti di parcellizzazione del territorio, attraverso la concentrazione delle nuove infrastrutture all'interno di corridoi energetici;
 - c) il miglioramento dell'efficienza energetica nei settori produttivo, residenziale e del terziario;
 - d) lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili ed agricole, nonché da impianti di generazione distribuita.
2. Il PTR riconosce quali infrastrutture lineari energetiche di interesse regionale:
 - a) le infrastrutture elettriche con tensione superiore a 120 kV ai sensi del D.Lgs. 79/99;
 - b) i gasdotti di prima specie ai sensi del D.M. dd. 24.11.1984;
 - c) gli oleodotti di interesse nazionale.
3. Le nuove localizzazioni delle infrastrutture energetiche di cui al comma 2 devono prevedere studi volti all'individuazione e caratterizzazione di:
 - a) **corridoi energetici**, definiti come ampie porzioni di territorio adatte alla macrolocalizzazione delle infrastrutture, che presentino requisiti tecnici, ambientali e territoriali verificati accettabili per ospitare i possibili tracciati infrastrutturali;
 - b) **fasce di fattibilità**, definite come limitate porzioni del corridoio energetico di cui alla lettera a), che risultano rispettare i criteri localizzativi adottati o concertati, con individuazione della fascia ottimale, anche a seguito di sopralluoghi effettuati, destinata ad ospitare i tracciati da sottoporsi all'iter autorizzativo previsto dalle vigenti norme.
4. Il PTR individua le modalità di classificazione del territorio per le nuove localizzazioni delle infrastrutture energetiche di cui al comma 2, sulla base dei criteri di Esclusione, Repulsione e Attrazione (ERA), come definiti e graduati nell'allegato 17, fermi restando i divieti di localizzazione previsti dalle norme vigenti.
5. Il PTR riconosce quali impianti con finalità energetiche di interesse regionale:
 - a) impianti di produzione di energia elettrica di competenza statale o comunque di potenza superiore ai 50 megawatt termici o equipollenti, che utilizzano fonti tradizionali e fonti rinnovabili;
 - b) impianti di lavorazione e depositi di olii minerali di capacità superiore a 3.000 metri cubi o comunque assoggettati alla direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e norme di attuazione (Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.);
 - c) impianti di rigassificazione di gas naturale liquido (GNL).
6. Le nuove localizzazioni degli impianti di cui al comma 5, devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) gli impianti di produzione di energia elettrica di competenza statale o comunque di potenza superiore ai 50 megawatt termici o equipollenti, fatta eccezione per gli impianti idroelettrici, devono essere localizzati negli ambiti industriali-artigianali di interesse regionale individuati dal PTR;

- b)** impianti di lavorazione e depositi di olii minerali di capacità superiore a 3.000 metri cubi o comunque assoggettati alla direttiva 96/82/CE (Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.) devono essere localizzati negli ambiti industriali-artigianali di interesse regionale individuati dal PTR;
- c)** gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquido (GNL) devono essere localizzati negli ambiti portuali industriali individuati ai sensi della L. 84/94 e s.m.i..
- d)** Gli strumenti della pianificazione comunale e sovracomunale possono localizzare in zona agricola gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili assoggettati alla direttiva 2001/77/CE (decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.) con potenza uguale o inferiore ai limiti autorizzativi previsti dalla legge di settore, nel rispetto delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità, del patrimonio culturale e delle prescrizioni delle schede di Ambiti Paesaggistici (AP).

Art. 28 Infrastrutture tecnologiche

- 1.** Il PTR riconosce i Comuni sede dei siti per la radiodiffusione televisiva e sonora in tecnica analogica e digitale e dei siti per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, previsti dai Piani Nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva (All. 18).
- 2.** Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni territorialmente interessati dalla localizzazione degli impianti per la radiodiffusione sonora e/o televisiva:
 - a)** prevedono la verifica della presenza di eventuali interferenze dovute alla sovrapposizione di campi elettromagnetici nel territorio dei Comuni limitrofi, qualora si verificano tali interferenze, dovranno essere raggiunte le intese necessarie tra i Comuni interessati;
 - b)** possono individuare siti alternativi od ulteriori eseguendo la verifica dei requisiti di copertura radioelettrica e rispetto delle norme sull'inquinamento elettromagnetico e delle prescrizioni delle Schede di ambito di paesaggio, previa intesa con la autorità competenti ed osservando le seguenti prescrizioni:
 - b.1) in attesa dell'adozione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica, possono essere individuati i siti di localizzazione per gli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica analogica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5 (conv. L. 20 marzo 2001, n. 66) e del D.Lgs. 177/2005 122/2004 e s.m.i., tra quelli previsti nei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze approvati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, qualora tali siti non siano utilizzabili, sono idonei i siti alternativi per i quali siano state raggiunte le Intese tra le amministrazioni locali e le autorità competenti;
 - b.2) possono essere individuati i siti di localizzazione per micro impianti televisivi finalizzati alla copertura delle zone d'ombra per i quali siano state raggiunte le Intese tra le amministrazioni locali e le autorità competenti;
 - b.3) gli impianti gap-filler del sistema a tecnologia DVB-H per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale terrestre mobile possono essere localizzati, con le modalità autorizzatorie e verifiche delle leggi vigenti:
 - b.3.1) nei siti individuati dal Piano comunale di settore previsto dalla LR 28/2004 e s.m.i.;
 - b.3.2) nei siti nei quali, fino alla data di approvazione del Piano comunale di settore di cui alla LR 28/04 e s.m.i., sono già realizzati o in fase di realizzazione impianti per telefonia mobile;
- 3.** Il PTR riconosce la rete delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione necessarie al collegamento in rete di tutti i Comuni presenti nel territorio regionale, unitamente ai collegamenti transregionali e transnazionali (Tav. 5), con l'obiettivo di migliorare la competitività della Regione FVG.
- 4.** Gli interventi diretti alla realizzazione, modifica e ampliamento delle infrastrutture tecnologiche di cui al comma 3, sono soggetti esclusivamente alle specifiche prescrizioni del

PTR ed in particolare alle prescrizioni operative delle schede di A.P. Gli strumenti di pianificazione territorialmente interessati devono:

- a)** prevedere la possibilità di realizzare tali infrastrutture in tutte le zone omogenee classificate ai sensi del PTR e della legge regionale ed in tutti gli edifici pubblici ed in particolare nelle seguenti aree: sedi di Protezione civile regionale; porti; stazioni ferroviarie; CIMR di primo e secondo livello; interporti; porti turistici; aeroporti; ospedali; sedi scolastiche ed universitarie; consorzi di sviluppo; distretti industriali; centri di innovazione scientifica; valichi di confine regionale e nazionale;
- b)** nel caso di interventi localizzati in territorio collinare, prealpino ed alpino, recepire le specifiche localizzazioni individuate dal PTR.

Art. 29 Infrastrutture della Protezione Civile regionale

- 1.** Il PTR riconosce le infrastrutture della Protezione Civile regionale (All. 19).
- 2.** Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni territorialmente interessati dalle infrastrutture della Protezione Civile regionale devono recepire la localizzazione degli impianti individuati dalla Protezione Civile secondo le procedure di legge ed individuare tutti gli elementi necessari per garantire una loro migliore efficienza ed il loro eventuale potenziamento.
- 3.** Gli interventi diretti alla realizzazione, trasformazione o ampliamento delle infrastrutture di cui al presente articolo sono soggetti esclusivamente alle prescrizioni delle schede di AP (all. 14) ed ai criteri di compatibilità paesaggistica (All. 12).

Art. 30 Fasce di rispetto del Sistema della mobilità e infrastrutture tecnologiche ed energetiche

- 1.** Per la **rete viaria** di interesse regionale individuata dal PTR, sono stabilite le seguenti fasce di rispetto da garantire a protezione del nastro stradale:
 - a)** 60 metri per la rete autostradale;
 - b)** 40 metri per la rete stradale di primo livello;
 - c)** 30 metri per la rete stradale di secondo livello, che interferisce con la rete di primo livello ed autostradale;
 - d)** le fasce di cui alle lett. a), b), c) sono ridotte della metà per gli interventi da eseguirsi in territorio classificato montano ai sensi della LR 33/2002 e s.m.i.
- 2.** Per la **rete ferroviaria** è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi genere ad una distanza inferiore a 30 metri, da misurarsi ai sensi del DPR 753 dd. 11.07.1980 e s.m.i.
- 3.** Per le **infrastrutture lineari per il trasporto e distribuzione di energia elettrica** le fasce di rispetto sono stabilite ai sensi dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore in relazione alla tipologia e alle caratteristiche degli elettrodotti esistenti in sede di formazione degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.
- 4.** Per le aree limitrofe agli **aeroporti** ed alle **strutture aeroportuali**, gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni territorialmente interessati devono, ai sensi del decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96 "Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265" e s.m.i., recepire le prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione aerea impartite dall'autorità competente nelle zone soggette a limitazioni;
- 5.** Per l'**asse infrastrutturale del Corridoio V**, è stabilita la fascia di rispetto di 60 metri a partire dal limite del tracciato come definito ai sensi dell'art. 2 comma 8 delle presenti N.d.A.

6. Per il **sistema della mobilità e infrastrutture tecnologiche** gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale stabiliscono misure di salvaguardia urbanistica dirette ad impedire il degrado funzionale delle infrastrutture di nuova costruzione e per consentire il recupero delle potenzialità di quelle esistenti.

7. All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente articolo è vietata ogni nuova edificazione, salvo le opere di infrastrutturazione e quelle ad esse funzionali.

Art. 31 Indirizzi per la progettazione

1. La progettazione della rete stradale regionale di primo livello e delle penetrazioni urbane individuate dal PTR è disciplinata dalle norme vigenti e deve osservare le seguenti prescrizioni:

a) i nuovi interventi devono essere subordinati ad una analisi di redditività costi/benefici che consideri tutti gli aspetti sia economici che sociali e ambientali. Le scelte progettuali dovranno essere prioritariamente rivolte, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati, a garantire i massimi livelli di sicurezza stradale, da intendersi come l'attuazione di un complesso di interventi sulla rete viaria finalizzati a conseguire la riduzione dell'incidentalità stradale, riportandola a valori fisiologici, nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale della Sicurezza Stradale di cui alla LR 25/2004 e s.m.i. .

b) per le traverse urbane è fatto obbligo agli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale di prevedere la messa in sicurezza degli attraversamenti e di tutte le interferenze con le utenze deboli;

c) le nuove realizzazioni nonché le ristrutturazioni, da realizzare sul territorio regionale devono comprendere l'analisi dell'incidentalità e la progettazione del monitoraggio, in termini di sicurezza stradale, dell'intervento realizzato ai fini della misura della sua efficacia. I dati di riferimento sono quelli dell'Osservatorio della Sicurezza stradale e i risultati del monitoraggio suddetto devono essere comunicati all'Osservatorio stesso.

d) per i nuovi interventi nonché per le ristrutturazioni sulla rete stradale regionale di primo livello di cui all'art.20, comma 1, lett. b), la sezione minima ammessa è determinata nella tipologia C1 ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (in Suppl. ordinario n. 5 alla Gazz. Uff., 4 gennaio, n. 3) "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e s.m.i.

e) lungo tutti gli assi di penetrazione urbana devono essere individuate aree destinate a parcheggi di interscambio;

f) sulla rete stradale regionale di primo livello di cui all'art.20, comma 1, lett. b) è vietata la semaforizzazione delle intersezioni, fatti salvi i motivi legati alla Sicurezza Stradale;

g) l'apertura di nuovi accessi diretti sulla rete stradale regionale di primo livello e sulle penetrazioni urbane individuate dal PTR è vietata.

h) il collegamento autostradale tra l'autostrada A23 Palmanova-Tarvisio e la A27 Venezia-Belluno deve essere definito sulla base dello studio di fattibilità "Ipotesi di collegamento tra l'autostrada A23 Palmanova-Tarvisio e la A27 Venezia-Belluno" redatto dall'A.N.A.S.

2. Al fine di garantire e migliorare la funzionalità della rete stradale regionale di primo livello, si individuano in tale rete i seguenti collegamenti con sezione minima di tipologia C1 o C2 (All. 2 - Struttura generale del Sistema Informativo Territoriale per il PTR attualmente su piattaforma WebGIS):

a) la continuazione della bretella autostradale della A28 da Sacile Est fino a Prata di Pordenone, proseguendo per Pasiano di Pordenone, aggirando l'abitato a sud in raccordo alla strada provinciale per Meduna di Livenza (Strada del Mobile);

- b)** il collegamento tra la Strada del Mobile con la S.P. 14 “Del Fiume” attraversando Azzano Decimo in direzione della zona per le attività produttive esistente e proseguendo in direzione dello snodo autostradale di Cimpello al fine di collegarsi con la A28;
- c)** il collegamento tra la strada Palmanova – Manzano e la variante alla S.S. 352 Palmanova – Cervignano, attraversando il territorio del comune di Bagnaria Arsa;
- 3.** Al fine di garantire e migliorare la funzionalità della rete stradale regionale di primo livello, si individuano nella rete stradale regionale di secondo livello, i seguenti collegamenti (All. 2 - Struttura generale del Sistema Informativo Territoriale per il PTR attualmente su piattaforma WebGIS):
- a)** collegamento dello snodo autostradale di Cimpello con la S.P. 21 “Rivatte” per San Vito al Tagliamento evitando gli abitati di Fiume Veneto e Bannia al fine di ridurre le intersezioni e consentire la riorganizzazione dello snodo autostradale di Cimpello;
- b)** la continuazione della bretella autostradale della A28 da Sacile Est in direzione di Polcenigo affiancandosi ad est alla ferrovia Sacile – Gemona con diramazione in direzione Fiaschetti.
- 4.** La progettazione delle infrastrutture ferroviarie da realizzare nel territorio regionale deve tenere conto dei criteri di compatibilità paesaggistica di cui all’All. 12.
- 5.** La progettazione delle infrastrutture a servizio del trasporto di persone, deve prevedere:
- a)** strutture di parcheggio di interscambio adeguatamente dimensionate sia per la sosta delle autovetture che di cicli e motocicli, nonchè di idonei percorsi atti a consentire un agevole trasbordo delle biciclette sui mezzi di trasporto;
- b)** collegamenti mediante percorsi in sede propria, nei casi in cui non risulti possibile la diretta sovrapposizione tra le strutture dedicate all’interscambio modale;
- c)** Le strutture puntuali per la mobilità delle persone individuate dal PTR, nonchè quelle individuate dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, devono prevedere criteri atti a garantire la qualificazione del contesto edilizio in cui si collocano e delle stesse strutture applicando i requisiti e criteri di cui alla LR 18 agosto 2005 n.23 e s.m.i. in materia di edilizia sostenibile.
- 6.** La progettazione delle “infrastrutture lineari e corridoi energetici, impianti e depositi energetici” deve prevedere:
- a)** il raggiungimento degli obiettivi del Piano Energetico Regionale (P.E.R.);
- b)** la razionalizzazione e valorizzazione delle infrastrutture esistenti con lo scopo di perseguire prioritariamente il riutilizzo e il potenziamento di quest’ultime prima di procedere alla realizzazione di nuove infrastrutture;
- c)** le necessarie opere di ripristino ambientale e paesaggistico, tenendo conto delle prescrizioni delle Schede di Ambito di paesaggio, anche nei casi in cui la cui realizzazione limiti l’impatto ambientale e paesaggistico alla presenza dei cantieri per il tempo necessario alla posa in opera;
- d)** Il PTR individua le direttrici degli elettrodotti Wúrmloch-Somplago, Fogliano Redipuglia-Udine Ovest, Fogliano Redipuglia-Divaccia (all’interno della direttrice del Corridoio V), quali corridoi energetici preferenziali ai sensi dell’art. 27, comma 3 lettera a).
- 7.** La progettazione delle strutture ed infrastrutture di cui al presente articolo nonchè di tutte le strutture ed infrastrutture pubbliche civili deve prevedere, in conformità all’art. 6, comma 116, e seguenti delle L.R. 2/2006, la realizzazione di opere destinate ad ospitare la rete di banda larga secondo le modalità tecniche di cui al “Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga” approvato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2006, n. 0248/Pres. e s.m.i.

8. La progettazione delle strutture ed infrastrutture di cui al presente articolo deve prevedere misure di abbattimento dell'inquinamento acustico.

PARTE QUARTA
SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI

4

Art. 32 Ambiti del sistema degli insediamenti, Capoluoghi e Centri urbani a valenza territoriale. Azioni nelle conurbazioni Pordenonese e Udinese

- 1.** Gli ambiti del sistema degli insediamenti sono costituiti dai territori interessati da fenomeni di urbanizzazione. Il PTR localizza e individua gli ambiti strutturali dell'assetto territoriale regionale nei settori della residenza, delle attività produttive e dei servizi, tenendo conto della differenziazione dei ruoli e delle funzioni nella struttura urbana.
- 2.** Il PTR persegue la salvaguardia della viabilità con adeguati distacchi degli edifici dal ciglio stradale anche negli ambiti urbanizzati e urbanizzabili, pur tenendo conto delle esigenze di allineamento dei nuovi fabbricati con il patrimonio edilizio esistente.
- 3.** Il Capoluogo regionale, i Capoluoghi provinciali ed i Centri urbani a valenza territoriale, indicati dal PTR nella Tav. 6, costituiscono ambiti preminenti del sistema insediativo regionale in particolare per il numero di popolazione residente, per la presenza di servizi e attrezzature sovracomunali, per le relazioni con la viabilità primaria e gli ambiti produttivi di interesse regionale.
- 4.** Per i Capoluoghi e i Centri urbani a valenza territoriale il PTR promuove:
 - a)** il ruolo di centralità sul territorio attraverso il rafforzamento degli usi e la valorizzazione delle particolarità dei luoghi;
 - b)** il miglioramento della qualità degli insediamenti urbani quale presupposto dello sviluppo economico e della coesione sociale, anche con la presenza di servizi e attrezzature sovracomunali;
 - c)** la realizzazione di edilizia residenziale pubblica e di abitazioni di limitate dimensioni per anziani, inserite nel tessuto urbano, perseguendo la connessione con spazi di socializzazione, produttivi, commerciali e di assistenza;
 - d)** il ripristino degli insediamenti e delle aree urbane dismesse per recuperare le funzioni proprie delle città e il tessuto sociale.
- 5.** La pianificazione comunale e sovracomunale è tenuta a recepire le prescrizioni di seguito individuate:
 - a)** Prescrizioni regolative:
 - a.1) nella individuazione delle aree per servizi e attrezzature, privilegiare gli interventi di riqualificazione urbana e/o l'acquisizione delle aree a titolo gratuito anche attraverso l'applicazione della perequazione urbanistica;
 - a.2) individuare le porzioni dei tessuti urbani caratterizzate da situazioni di degrado insediativo e ambientale, da destinare ad ambiti di trasformazione, per soddisfare sviluppi insediativi derivanti da fabbisogni residenziali, di servizi, terziari e produttivi compatibili;
 - a.3) prevedere la localizzazione di ambiti da destinare al soddisfacimento di richieste di edilizia residenziale pubblica, o individuare altre azioni finalizzate a sostenere tali esigenze.
- 6.** Per gli ambiti territoriali interessati dalle conurbazioni Pordenonese e Udinese il PTR fornisce elementi di supporto alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale con le indicazioni relative ad aspetti ed elementi strutturali dei contesti in esame, unitamente agli obiettivi da perseguire e alle azioni da attivare con riferimento al sistema delle infrastrutture per la mobilità, al sistema degli insediamenti (residenza, ambiti produttivi, parchi scientifici e tecnologici, poli fieristici, ospedali), delle aree agricole e delle aree naturali.
- 7.** Gli strumenti di pianificazione territoriale devono prevedere azioni volte alla riqualificazione del tessuto insediativo diffuso, al miglioramento delle relazioni tra i territori della conurbazione, alla protezione idrogeologica del territorio e, per quanto attiene le attività industriali, alle infrastrutture di supporto, alla qualificazione e al potenziamento dei servizi.
- 8.** Il SISTEMA TERRITORIALE DELLA CONURBAZIONE PORDENONESE comprende i Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino. In tale sistema

territoriale, ad integrazione delle finalità generali del PTR, per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale si prescrivono le azioni seguenti:

8.1 INSEDIAMENTI

- 8.1.1 Riqualificazione degli insediamenti, anche attraverso operazioni di riordino morfologico delle aree di più recente formazione, spesso a carattere diffuso, con attenzioni mirate ad innalzare i livelli di qualità e a contenere i livelli di traffico;
- 8.1.1 Perseguimento dell'equilibrio insediativo ed ambientale del territorio, ove caratterizzato da insediamenti e strutture antropiche ad elevata densità ovvero degradate, attraverso funzioni pluriuso e non esclusive della residenza, mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente.
- 8.1.2 Riorganizzazione delle aree produttive della Zona Industriale di Pordenone in funzione della ricucitura dei tessuti insediativi ed infrastrutturali, mediante interventi urbanistici che sviluppino relazioni funzionali con le aree contermini e raccordino il traffico d'area del Distretto del Mobile con viabilità territoriali.
- 8.1.3 Disincentivazione di ulteriori dissipazioni del territorio prospiciente il collegamento stradale della S.S. n.13 negli ambiti non urbanizzati al fine di conservare l'asse viario di scorrimento.
- 8.1.4 Perseguimento di una maggiore qualificazione delle aree produttive favorendo l'insediamento di unità nei settori dell'innovazione e della ricerca, valorizzandone la funzione attraverso progetti di sistemazione complessiva, nonché definendo normative per la sostenibilità delle unità produttive della Zona industriale di interesse regionale di Pordenone e dei Distretti; prescrizione di limiti di accettabilità delle attività (distanze da aree abitate, effetti sulla viabilità locale).
- 8.1.5 Implementazione degli interventi o delle azioni finalizzati a soddisfare esigenze di edilizia residenziale pubblica, anche in considerazione del fabbisogno conseguente a fenomeni di immigrazione.
- 8.1.6 Definizione di normative atte a favorire la permanenza del commercio di vicinato nelle aree urbane centrali, in quanto servizio essenziale della residenza.
- 8.1.7 Previsione di adeguamenti della viabilità esistente per ridurre gli attraversamenti meccanici negli abitati.
- 8.1.8 Predisposizione di norme di tutela del territorio non urbanizzato per incentivare il turismo diffuso; consolidamento della funzione ricettiva della conurbazione per la promozione del turismo culturale a Pordenone in quanto città d'arte.
- 8.1.9 Attuazione del piano regionale per la grande distribuzione degli insediamenti di Pordenone e Roveredo in Piano, con la realizzazione delle relative opere di collegamento alla rete infrastrutturale.
- 8.1.10 Attuazione del programma delle opere previste dal piano sanitario e socio sanitario regionale 2006-2008, attraverso l'ampliamento del polo ospedaliero di Pordenone e gli eventuali adeguamenti dell'accessibilità.

8.2 TERRITORIO RURALE E PAESAGGIO

- 8.2.1 Predisposizione in modo coordinato, per i Comuni interessati dal corso dei fiumi Noncello, Meduna e Fiume, degli strumenti di pianificazione affrontando anche problematiche legate alla tutela del paesaggio fluviale, all'individuazione di percorsi naturalistici e ciclopedonali, alla qualità delle acque prevedendo misure per favorire la fitodepurazione ed alla regolamentazione degli impatti degli approdi minori.

- 8.2.2 Previsione di normative dirette alla tutela delle aree naturali di cornice agli insediamenti e rafforzamento delle connessioni naturali e funzionali tra i SIC delle Risorgive del Vinchiaruzzo e dei Magredi del Cellina con i territori contermini.
- 8.2.3 Individuazione di aree agricole periurbane e di transizione paesaggistica ad elevata funzione ambientale e sociale;
- 8.2.4 Salvaguardia delle attività agricole, anche attraverso l'integrazione con le attività turistiche connesse con la fruizione dell'ambiente naturale, dell'ambiente rurale e di beni di carattere storico-culturale

8.3 INFRASTRUTTURE

- 8.3.1 Potenziamento e ammodernamento dei collegamenti alla rete infrastrutturale trans-regionale; interventi di completamento della A 28 da Sacile sino a Conegliano.
- 8.3.2 Miglioramento della accessibilità del territorio attraverso la riorganizzazione della rete delle infrastrutture e delle reti minori, dei servizi per la mobilità, delle infrastrutture puntuali (Centro di interscambio modale regionale di Pordenone). Interventi di adeguamento funzionale:
- 8.3.3 S.S. n.13: riqualificazione della S.S. 13 – Pontebbana dal confine con la Regione Veneto fino al Ponte della Delizia (mediante la realizzazione di rotatorie, sottopassi, gallerie sottostanti i centri abitati, complanari);
- 8.3.4 Potenziamento del Polo logistico dell'Interporto di Pordenone attraverso l'ampliamento della dotazione di servizi e parcheggi, l'adeguamento del collegamento alla rete ferroviaria e del completamento della bretella di collegamento tra A 28 e S.S. n.13.
- 8.3.5 Realizzazione della rete portante del sistema ciclabile regionale (ReCiR) e collegamento del territorio regionale con i territori limitrofi, nonché completamento della FVG 4 ciclovia della pianura friulana (tratto Ponte della Delizia - Pordenone - Sacile).
- 8.3.6 Estensione degli usi compatibili nel complesso fieristico di Pordenone per ottimizzare e favorire l'utilizzo del comprensorio anche nei periodi non interessati dagli eventi espositivi, ovvero in funzione di possibili riconversioni d'uso.

9. Il SISTEMA TERRITORIALE DELLA CONURBAZIONE UDINESE, comprende i Comuni di Udine, Pradamano, Remanzacco, Povoletto, Reana del Roiale, Tricesimo, Tavagnacco, Pagnacco, Martignacco, Pasion di Prato, Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Pavia di Udine. In tale sistema territoriale, ad integrazione delle finalità generali del PTR, per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale si prescrivono le azioni seguenti:

9.1 INSEDIAMENTI

- 9.1.1 Realizzazione di reti di comunicazione e di infrastrutture finalizzate anche all'esecuzione di attività nel campo della ricerca, complementari e di supporto all'attività del Consorzio della Zona Industriale Udinese; definizione di normative per la sostenibilità delle unità produttive, nonché di limiti di accettabilità (distanze da aree abitate, effetti sulla viabilità locale).
- 9.1.2 Definizione di un sub-sistema territoriale finalizzato alla riqualificazione del sistema infrastrutturale e degli insediamenti attestati sulla Strada statale n.13 a nord di Udine, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico che abbia come obiettivi specifici:

- 9.1.2.1 la riorganizzazione del sistema delle aree commerciali mediante interventi urbanistici unitari che, persegue soprattutto una razionalizzazione dell'accessibilità, nel quadro di riferimento territoriale rappresentato dal vigente PRUSST;
- 9.1.2.2 l'individuazione di percorsi alternativi alla tratta della S.S. n. 13 e la realizzazione di piste ciclabili;
- 9.1.2.3 la definizione di obiettivi prestazionali per riconferire efficienza all'asse stradale primario in termini di scorrevolezza e sicurezza.
- 9.1.3 Riqualificazione degli spazi urbani anche con integrazioni funzionali e recupero di aree dimesse.
- 9.1.4 Previsione di normative per la permanenza del commercio al dettaglio nelle aree centrali come servizio essenziale della residenza.
- 9.1.5 Implementazione degli interventi o delle azioni finalizzati a soddisfare esigenze di edilizia residenziale pubblica, anche in considerazione del fabbisogno conseguente a fenomeni di immigrazione.
- 9.1.6 Attuazione del piano regionale per la grande distribuzione degli ambiti di Pozzuolo del Friuli (area ex Cogolo), Pradamano, Udine (area ex- Bertoli) Tavagnacco (C.C. europeo), ed area ex Beton Friuli, Martignacco (Lavoratore fiera), Reana del Roiale attraverso la realizzazione delle relative opere di collegamento alla rete infrastrutturale.
- 9.1.7 Ampliamento del polo ospedaliero di Udine e conseguente adeguamento dei servizi e dell'accessibilità
- 9.1.8 Ampliamento del Parco tecnologico di Udine (per laboratori di ricerca e sperimentazione)

9.2 TERRITORIO RURALE E PAESAGGIO

- 9.2.1 Consolidamento e difesa del suolo sotto il profilo idrogeologico, mediante la salvaguardia e la regimazione dei corsi d'acqua ai fini della prevenzione del rischio idraulico e del riconoscimento degli ambiti fluviali come risorse fondamentali. Tutela dei paesaggi nei territori attraversati dai torrenti Torre e Cormor, per la massima fruibilità delle aree di interesse naturalistico. Valorizzazione delle aree agricole a contatto degli insediamenti come elementi di arricchimento delle aree periurbane .

9.3 INFRASTRUTTURE

- 9.3.1 Miglioramento e adeguamento della accessibilità del territorio attraverso la riorganizzazione della rete delle infrastrutture e delle reti minori, dei servizi per la mobilità con interventi di completamento:

- 9.3.1.1 della tangenziale sud di Udine;

- 9.3.1.2 della circonvallazione est di Udine mediante ristrutturazione e tratti in variante.

Interventi di adeguamento funzionale:

- a)** S.S.13, mediante ristrutturazione tratto Udine nord-Tarcento;
- b)** S.S.56, mediante ristrutturazione in sede, tratto Udine- S. Giovanni al Natisone;
- c)** ristrutturazione della linea ferroviaria Udine-Cervignano (raddoppio in sede della tratta Udine-Palmanova);
- d)** sistemazione della Circonvallazione ferroviaria del Nodo di Udine.

Art. 33 Dimensionamento degli insediamenti

1. Il PTR orienta lo sviluppo degli insediamenti valutandone gli effetti in particolare rispetto ai sistemi paesaggistico-ambientale e della mobilità, al fine di promuovere politiche insediative sostenibili.

2. Oltre al rispetto dei criteri per il dimensionamento, di cui all'All. 22 del PTR la pianificazione comunale e sovracomunale è tenuta a recepire le prescrizioni di seguito individuate:

a) Prescrizioni specifiche:

a.1) Il dimensionamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

a.1.1) riequilibrio territoriale, evitando la competizione tra Comuni nell'offerta di aree residenziali, a servizi e produttive. A tal fine il calcolo del nuovo fabbisogno degli strumenti di pianificazione deve conseguire da approfondimenti e ricognizioni del quadro conoscitivo estesi anche ai territori esterni al Comune in esame, per valutare se le dotazioni esistenti o previste nei Comuni contermini possano eventualmente risultare funzionali e idonei a soddisfare il fabbisogno citato;

a.1.2) contenimento del consumo di territorio, "tracciando" la linea di demarcazione tra usi urbani e usi agricoli come discriminante strutturale, procedendo prioritariamente al riuso dell'esistente, nonché alla saturazione delle aree urbanizzate e alla riclassificazione funzionale di zone destinate all'edificazione da tempo inattuate;

a.1.3) sviluppo di programmi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e di edilizia da destinare in locazione, in base a rilevate situazioni di fabbisogno, finalizzate al recupero di immobili esistenti e/o alla realizzazione di nuovi alloggi, anche mediante perequazione o compensazione urbanistica, nonché compensazione territoriale. Nel recupero del patrimonio edilizio esistente è consentito il cambio della destinazione d'uso;

a.1.4) soddisfacimento delle necessità connesse con i servizi essenziali, quali il commercio di vicinato;

a.1.5) sostenibilità dello sviluppo, incentivando per il settore turistico, l'insediamento ricettivo-alberghiero rispetto a quello puramente residenziale;

a.2) il dimensionamento residenziale è computato in relazione ai fabbisogni teorici che si prospettano:

a.2.1) per i residenti;

a.2.2) per la popolazione che per motivi di lavoro e di studio usufruisce dei servizi pubblici e delle attrezzature;

a.2.3) per la popolazione presente stagionalmente in relazione alla fruizione turistica;

a.3) l'individuazione di ampliamenti e di nuove aree residenziali, industriali, artigianali, commerciali e turistiche deve preliminarmente dimostrare l'inadeguatezza della dotazione edilizia esistente, a soddisfare i nuovi fabbisogni abitativi o produttivi.

b) Prescrizioni regolative:

b.1) valutare gli effetti della consistenza insediativa che potrà conseguire dalle previsioni degli strumenti di pianificazione comunali e sovracomunali;

b.2) assicurare che lo sviluppo degli insediamenti avvenga su presupposti di sostenibilità e compatibilmente ai valori ambientali, ai sistemi della mobilità e dei servizi (recupero del territorio urbanizzato, contenimento della copertura dei suoli, orientamento per il miglior soleggiamento e illuminamento, distanze di rispetto tra residenza e insediamenti produttivi, tra questi ultimi e gli ambiti turistici, dotazione di aree verdi e servizi sociali, percorsi sicuri

casa-scuola, piste ciclabili, aree pedonali, accessibilità alle stazioni ferroviarie e ai parcheggi scambiatori);

b.3) salvaguardare i territori prospicienti la laguna e i versanti di affaccio sulla costa dalle tendenze di urbanizzazione, per conservare i valori ecologici e paesaggistici del sistema costiero;

b.4) tendere a standard e livelli prestazionali elevati sotto il profilo della qualità urbana, del grado di aggregazione funzionale e dei requisiti funzionali degli edifici (quali, ad esempio, edilizia sostenibile, bioclimatica, controllo della permeabilità dei suoli). Perseguire l'attuazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.);

b.5) diversificare l'offerta insediativa al fine di rispondere alla domanda di edilizia residenziale pubblica diffusa sul territorio, integrandola con il tessuto urbano esistente;

b.6) prevedere la qualità degli spazi aperti attraverso la realizzazione integrata di aree verdi di connettivo con il sistema della mobilità alternativa (piste ciclo-pedonali);

b.7) disciplinare l'identità storica degli insediamenti mantenendo i caratteri storico-tipologici legati all'uso di materiali e tecniche costruttive delle tradizioni locali.

Art. 34 Centri storici

1. Il PTR riconosce i centri storici quali componente primaria del sistema insediativo (Tav. 6), in quanto ambiti a complessità urbanistica con elementi che identificano il territorio sotto il profilo storico, culturale e ambientale, promuovendo:

- a)** il recupero e la conservazione delle antiche aree urbane e delle superfici pertinenziali;
- b)** il superamento della tendenza alla conservazione del singolo edificio, con politiche volte a perseguire interventi integrati di tutela e ristrutturazione urbanistica;
- c)** la valorizzazione, recuperando destinazioni che appartengono alle tradizioni locali;
- d)** l'assetto plurifunzionale (compresenza di residenza, artigianato, turismo, commercio, strutture per il tempo libero, terziario, attività culturali).

2. I centri storici di cui al comma 1 comprendono ambiti:

- a)** a forte centralità per il territorio regionale;
- b)** di antica centralità rispetto al proprio territorio storico;
- c)** a relativa centralità sul territorio, conservando comunque specifiche identità culturali, architettoniche e urbanistiche.

3. La pianificazione comunale e sovracomunale, è tenuta a recepire le prescrizioni di seguito individuate:

a) Prescrizioni specifiche :

a.1) delimitare il centro storico con riferimento ai perimetri delle zone omogenee A e di quelle ad esse assimilabili, come individuate negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PTR;

a.2) Individuare il contesto del centro storico considerando i caratteri di unitarietà delle strutture e dei tessuti urbani assimilabili alle zone A , fra cui ad esempio anche addizioni urbane più recenti quali quelle otto-novecentesche;

a.3) Individuare il sistema del verde pubblico, dei percorsi e delle aree pedonali e ciclabili al fine di garantire l'accessibilità alle attrezzature collettive e ai servizi della residenza;

a.4) Tutelare gli assi dell'originario impianto urbano e le tipologie edilizie storiche.

b) Prescrizioni regolative:

- b.1) valutare gli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'accessibilità prioritariamente attraverso il trasporto pubblico, realizzando parcheggi di relazione in prossimità dell'accesso alle aree urbane;
- b.2) mantenere quote di commercio al dettaglio per assicurare la presenza di servizi essenziali di vicinato;
- b.3) dotare il territorio di superfici da riservare ad eventuali richieste di edilizia residenziale pubblica o convenzionata;
- b.4) dotare l'ambito di specifici standard relativi alla funzione turistica in termini di accoglienza e permanenza, che consentano adeguati servizi alle persone e non concorrenziali con l'uso dei residenti;
- b.5) stabilire criteri per garantire la qualità architettonica nell'inserimento delle attività terziarie e commerciali di media e grande distribuzione in rapporto ai caratteri storici e formali del tessuto originario;
- b.6) disciplinare i nuovi interventi in sostituzione di elementi ritenuti impropri rispetto al contesto; tutelare le superfici a verde pertinenziale degli antichi insediamenti.

Art. 35 Nuclei urbani di interesse storico

1. Il PTR riconosce i Comuni nei quali sono presenti nuclei urbani di interesse storico significativi per i tessuti urbani (All. 20) anche in rapporto ai valori paesaggistici dei territori circostanti, promuovendo:

- a)** il consolidamento, anche riconcentrando le eventuali esigenze di soddisfacimento abitativo all'interno del patrimonio edilizio esistente, per limitare gli accrescimenti degli insediamenti su superfici libere;
- b)** la realizzazione di impianti urbanistici ed edilizi, per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni ove ammesse, in coerenza con le tipologie e le morfologie tradizionali.

2. La pianificazione comunale e sovracomunale è tenuta a recepire le prescrizioni di seguito individuate:

a) Prescrizioni specifiche:

La delimitazione dei nuclei di interesse storico-ambientale considera:

- a.1) le zone omogenee A e quelle ad esse assimilabili, come individuate negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PTR;
- a.2) le strutture ed i tessuti urbani, seppur diversamente identificati dal comma precedente ma con caratteristiche assimilabili alle zone A, anche se realizzate in epoche successive a quella relativa alla matrice originaria;
- a.3) le pertinenze e le aree di rispetto necessarie a preservare l'integrità del disegno del tessuto urbanistico.

b) Prescrizioni regolative:

- b.1) disciplinare le nuove costruzioni o le ristrutturazioni degli insediamenti esistenti, conservando le tipologie e le morfologie tradizionali attraverso parametri per il dimensionamento dei lotti, limitando le altezze, utilizzando tipologie e materiali costruttivi tradizionali;
- b.2) salvaguardare le relazioni con il paesaggio agrario storico e delle aree verdi di cintura delle aree edificate;
- b.3) prevedere gli interventi infrastrutturali necessari a migliorare l'accessibilità pedonale e ciclabile;

b.4) migliorare la dotazione e la qualità degli spazi pubblici attraverso discipline rivolte alla valorizzazione dell'aspetto formale del patrimonio edilizio, anche per costituire motivo di attrazione verso il turismo di transito.

Art. 36 Servizi ed attrezzature sovracomunali

1. Il PTR individua nella Tav. 6 i seguenti servizi ed attrezzature sovracomunali esistenti e in previsione, riconosciuti di interesse regionale:

- a)** gli istituti universitari;
- b)** i poli ospedalieri;
- c)** le sedi di assistenza sanitaria;
- d)** i centri espositivi e fieristici;
- e)** i musei di interesse regionale;
- f)** gli uffici operativi – sede regionale Protezione Civile.

2. Altri servizi e attrezzature sovracomunali non individuati graficamente sono:

- a)** gli uffici di enti pubblici sovracomunali;
- b)** i poli scolastici con la presenza di strutture per l'istruzione di livello superiore;
- c)** le stazioni ferroviarie e per autolinee extraurbane.
- d)** i parcheggi di interscambio; le aree per infrastrutture CIMR;
- e)** le strutture per lo smaltimento dei rifiuti;
- f)** gli impianti sportivi di rilevanza regionale e i parchi con valenza territoriale;
- g)** le strutture per la cultura (teatri, biblioteche e centri culturali di rilevanza regionale);

3. La pianificazione territoriale comunale e sovracomunale, relativamente ai servizi ed attrezzature di cui al presente articolo, è tenuta a recepire le prescrizioni di seguito individuate:

a) Prescrizioni specifiche:

a.1) riconoscere i servizi e le attrezzature sovracomunali esistenti o previsti dal PTR o da altri documenti di programmazione regionale;

a.2) assicurare opere (quali, ad esempio, strade di collegamento, parcheggi, impianti, uffici, depositi) necessarie ai servizi ed attrezzature sovracomunali, in particolar modo garantendo una adeguata accessibilità;

a.3) prevedere, in particolare per le Sedi operative della Protezione civile regionale, infrastrutture ed interventi accessori finalizzati a:

a.3.1) migliorare la connessione stradale tra la Sede di Palmanova e l'Autostrada A4;

a.3.2) Ospitare in nuovi volumi, i centri direzionali e di documentazione, alloggiamenti temporanei, magazzini;

a.3.3) delimitare adeguate pertinenze per consentire attività di esercitazione –emergenza, per elisuperfici e per la sosta di veicoli di servizio;

a.3.4) in corrispondenza della Sede di Prosecco (Comuni di Trieste e Sgonico) sistemare l'aviosuperficie, realizzare l'eliporto ed i nuovi magazzini nonché individuare aree per la logistica;

b) Prescrizioni regolative:

b.1) delimitare gli ambiti di pertinenza dei servizi e delle attrezzature di cui ai commi 1, 2 e 3, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità della pianificazione e programmazione di settore degli Enti e soggetti competenti.

Art. 37 Servizi ed attrezzature locali

1. I principali servizi ed attrezzature locali sono:

- a)** i parcheggi di relazione;
- b)** gli edifici per il culto;
- c)** gli uffici pubblici locali, le sedi locali della Protezione civile;
- d)** i centri civici;
- e)** i centri sociali, le sedi di prima accoglienza;
- f)** le biblioteche;
- g)** i nidi d'infanzia e servizi integrativi;
- h)** le scuole materne, elementari e medie inferiori;
- i)** i consultori familiari, le comunità per minori;
- j)** i centri diurni e le strutture residenziali per anziani;
- k)** i cimiteri;
- l)** il verde connettivo e di arredo urbano;
- m)** il verde di quartiere;
- n)** il nucleo elementare di verde;
- o)** il parco urbano;
- p)** gli impianti sportivi e per spettacoli all'aperto di livello urbano.

2. Il PTR fornisce parametri per il dimensionamento e per l'obiettivo prestazionale dei servizi e delle attrezzature di cui al comma 1 (All. 22), in relazione a:

- a)** consistenza demografica dei residenti;
- b)** entità delle presenze turistiche;
- c)** ruolo territoriale del Comune e attuale distribuzione dei servizi;
- d)** tempi di percorrenza necessari per la fruizione del servizio.

3. La pianificazione comunale e sovracomunale, in sede di POC, sulla base dei parametri di cui al comma 2 e della capacità insediativa degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, nonché della pianificazione e programmazione di settore, deve definire:

- a)** la localizzazione specifica di ogni servizio o attrezzatura, privilegiando il riuso di strutture dismesse e comunque il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- b)** i parametri edilizi ed urbanistici per la realizzazione delle opere.

4. Al fine di integrare il sistema delle infrastrutture della Protezione civile regionale, la pianificazione comunale e sovracomunale, in sede di POC, individua sedi locali per lo svolgimento del servizio ed in particolare per uffici, magazzini e ricovero mezzi.

5. L'individuazione di cui al comma 4 avviene tenendo conto dell'esigenza di adeguati collegamenti alle reti viarie nonché a quanto prescritto dal comma 3.

Art. 38 Ambiti industriali - artigianali di interesse regionale, Distretti, attività di filiera

- 1.** Il PTR riconosce nella tavola 6 gli ambiti industriali-artigianali d'interesse regionale ed i Distretti esistenti che rivestono un ruolo centrale per lo sviluppo competitivo delle imprese, in quanto poli dell'offerta qualificata di infrastrutture e servizi (All. 21).
- 2.** Il PTR indica inoltre i Comuni di Codroipo, Marano L., Monfalcone, Muggia, S.Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Trieste, quali riferimenti territoriali in cui sussistono o tendono a svilupparsi attività di filiera da salvaguardare e promuovere anche ai fini della valorizzazione delle realtà produttive regionali.
- 3.** Il PTR, relativamente agli ambiti di cui al comma 1 e 2, promuove:
 - a)** l'agglomerazione nel settore produttivo, con particolare impulso alle esigenze di sviluppo dell'innovazione e della ricerca;
 - b)** il sostegno al consolidamento e alla gestione dei Consorzi di sviluppo industriale, dell'Ente zona industriale di Trieste e dei Distretti industriali e artigianali;
 - c)** la disincentivazione delle localizzazioni di insediamenti isolati che possono produrre diseconomie nella funzionalità del sistema viabilistico regionale, inducendo eccessiva mobilità;
 - d)** l'incentivazione della certificazione di ecogestione delle imprese e dei territori interessati; la tutela e lo sviluppo di specifiche produzioni di filiera e di poli di ricerca per favorire attività non inquinanti;
 - e)** la localizzazione degli insediamenti industriali secondo criteri in grado di evitare le incompatibilità e i rischi di incidente rilevante.
- 4.** La pianificazione comunale e sovracomunale è tenuta a recepire le prescrizioni di seguito individuate:
 - a)** Prescrizioni regolative:
 - a.1) recepire gli ambiti già individuati dagli strumenti di programmazione economica, di pianificazione territoriale infraregionale, o da altri atti di settore vigenti;
 - a.2) riconoscere e recepire le zone industriali-artigianali appartenenti ai Distretti;
 - b)** Prescrizioni generali:
 - b.1) prevedere il completamento e la riqualificazione degli ambiti produttivi esistenti attraverso la previsione di discipline necessarie a garantire la tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente e del paesaggio. Nel quadro degli obiettivi volti a rafforzare, specializzare e rendere più competitivo il settore produttivo, il completamento e la riqualificazione summenzionati non escludono la possibilità di estensioni territoriali anche se non contigue all'esistente, ricomprendendo entro la classificazione di ambito industriale - artigianale di interesse regionale, attività e ambiti produttivi in atto, pur non compresi al momento fra quelli di cui al comma 1;
 - b.2) definire azioni dirette al miglioramento della interconnessione infrastrutturale con le attività produttive dell'indotto specificamente individuate, con collegamenti adeguati a perfezionare la viabilità principale di servizio agli insediamenti stessi; definire le relazioni con la portualità;
 - b.3) prevedere l'inserimento di funzioni complementari a quella produttiva e di filiera quali: attività di ricerca e di innovazione, centri di monitoraggio, di servizio alle imprese e alle persone, attrezzature di supporto, attività terziarie e espositive, nonché tutte le attività connesse o affini alle precedenti. Tali attività sono ammesse anche in ambiti urbanizzati e urbanizzabili non espressamente destinati alla produzione, compatibilmente con le altre funzioni del contesto;

- b.4) introdurre aree per impianti tecnologici per il recupero e la riutilizzazione delle risorse impiegate nei cicli produttivi;
- b.5) prevedere, entro gli ambiti industriali-artigianali di interesse regionale, l'individuazione di superfici da riservare all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica di competenza statale o comunque di potenza superiore ai 50 MW termici o equipollenti, in attuazione delle previsioni della pianificazione regionale di settore;
- b.6) individuare superfici edificabili da riservare alla rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in ambiti residenziali o in aree incompatibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale;
- b.7) definire limiti di accettabilità e di sostenibilità ambientale delle unità produttive fra cui la distanza minima tra insediamenti produttivi e ambiti residenziali o destinati ad attrezzature collettive;
- b.8) prevedere criteri localizzativi, per la compatibilità degli insediamenti soggetti al rischio di incidente rilevante, al fine di:
 - b.8.1) accertare se vi siano i requisiti per mantenere in loco gli insediamenti esistenti, ovvero prescrivere le modifiche tecniche e gli adeguamenti territoriali indispensabili;
 - b.8.2) disciplinare i nuovi interventi o infrastrutture nell'intorno di insediamenti esistenti, quali ad esempio viabilità, luoghi pubblici, zone residenziali o comunque frequentate in maniera continuativa, evitando l'aggravio del rischio e conseguenza di incidenti rilevanti;
 - b.8.3) verificare le condizioni di ammissibilità per nuovi insediamenti con particolare riguardo alla definizione di adeguate fasce di rispetto circostanti ai nuovi manufatti.

Art. 39 Ambiti industriali - artigianali di interesse comunale

1. Gli ambiti industriali e artigianali di interesse comunale sono componenti dei sistemi insediativi locali, relativamente ai quali il PTR promuove:
 - a) il contenimento dell'espansione, dovendo contrastare previsioni che possano non favorire il preminente obiettivo di sviluppo e riconcentrazione dell'attività produttiva nei poli e nei territori di cui all'art. 38;
 - b) l'aggregazione delle attività artigianali e industriali, nonché il loro dimensionamento a livello sovracomunale, al fine di perseguire una migliore organizzazione sul territorio degli ambiti produttivi;
 - c) la valorizzazione di attività specializzate, esclusive, di filiera e nel campo della ricerca e dell'innovazione, che rappresentano tipicità per il comparto produttivo regionale. Tali attività, se complementari a quelle di produzione e non inquinanti, possono essere collocate anche in ambiti non specificamente destinati all'artigianato o all'industria, previa dimostrazione di compatibilità con le altre funzioni del contesto;
 - d) la riconversione funzionale degli insediamenti esistenti non utilizzati e delle aree con destinazioni produttive non infrastrutturate, decorso un quinquennio dalla loro istituzione.
2. La pianificazione comunale e sovracomunale è tenuta a recepire le prescrizioni di seguito individuate:
 - a) Prescrizioni specifiche:
 - a.1) gli insediamenti inutilizzati devono essere censiti, riportando il dimensionamento ed il grado di saturazione;
 - a.2) gli insediamenti dismessi vanno recuperati e concorrono prioritariamente al soddisfacimento dei nuovi fabbisogni.
 - a.3) non sono ammesse nuove previsioni con accessi diretti dalla viabilità regionale di 1° e 2° livello.

b) Prescrizioni regolative:

b.1) favorire attraverso discipline e incentivi urbanistici la delocalizzazione delle attività produttive presenti all'interno dei centri abitati, ove non compatibili con le funzioni abitative; prescrivere, se possibile, interventi finalizzati a risolvere i conflitti con le zone residenziali e le attrezzature collettive;

b.2) prevedere per gli ampliamenti degli ambiti esistenti, specifiche indagini atte a dimostrare l'adeguatezza dei collegamenti con la rete di trasporto principale (viabilistica e ferroviaria), con quella energetica e di smaltimento, con infrastrutture speciali (quali, ad esempio, quelle portuali o logistiche) e con altri siti produttivi;

b.3) subordinare la previsione di nuovi ambiti produttivi, alla presenza di dinamiche di settore, ovvero di riconversione ed integrazione;

b.4) assoggettare gli impianti e le attività di cui al D. Lgs. 334/99 e s.m.i. (rischio di incidente rilevante) ai criteri localizzativi di cui al punto b.8) dell'art. 38.

Art. 40 Ambiti commerciali per la grande distribuzione

1. Il PTR individua gli ambiti commerciali per la grande distribuzione quali componenti dello sviluppo della rete riconosciuta nella pianificazione regionale di settore e persegue implementazioni dell'offerta nel Tarvisiano, attraverso incrementi di superfici commerciali da ricavarsi attraverso il riuso di strutture confinarie dismesse (TAV 6).

2. Il PTR, relativamente agli ambiti di cui al comma 1, promuove:

a) livelli prestazionali elevati in rapporto all'accessibilità agli insediamenti;

b) l'ammmodernamento e la specializzazione degli insediamenti attraverso l'integrazione con attività complementari (quali, ad esempio, svago, intrattenimento, cura alla persona) e artigianali di servizio agli utenti;

c) il riuso di edifici dismessi, anche prossimi a nodi infrastrutturali.

3. La pianificazione comunale e sovracomunale è tenuta a recepire le prescrizioni di seguito individuate:

a) Prescrizioni specifiche:

a.1) recepire gli ambiti con strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, secondo le indicazioni degli strumenti di programmazione regionale in materia commerciale (quali, ad esempio, il Piano regionale per la grande distribuzione.);

a.2) per le strutture di vendita con superficie coperta complessiva inferiore a 15.000 mq., assumere le previsioni del Piano comunale di settore del commercio predisposto ai sensi dell'art. 15 della LR 29/2005 o, in assenza di questo ultimo, gli ambiti già riconosciuti "zona HC" da specifica autorizzazione regionale.

b) Prescrizioni regolative:

b.1) localizzare gli ambiti commerciali per la grande distribuzione (con superficie coperta complessiva inferiore a 15.000 mq) privilegiando le direttrici viabilistiche primarie, senza tuttavia ridurne l'efficienza e la funzionalità; a tal fine va predisposta una approfondita valutazione tecnica dell'impatto della struttura commerciale sul sistema relazionale esistente;

b.2) localizzare gli ambiti commerciali per la grande distribuzione valutando l'adeguatezza della rete dei trasporti pubblici locali e sovracomunali;

b.3) prevedere discipline per favorire prioritariamente la localizzazione di strutture commerciali, in aree dismesse da riqualificare o in aree marginali dei centri abitati, per puntare ad una reintegrazione delle funzioni urbane;

b.4) prevedere norme per regolamentare i limiti di superficie di funzioni terziarie, da considerarsi integrative di quelle commerciali (quali, ad esempio, svago, intrattenimento, cura alla persona, artigianali di servizio).

Art. 41 Turismo marino e costiero

1. Il PTR riconosce i centri turistici marini e gli ambiti del turismo costiero integrato, che costituiscono elementi strutturali per un utilizzo di lungo periodo delle risorse turistiche e dei vantaggi offerti dal territorio (All. 16), promuovendo:

- a)** il potenziamento dell'offerta turistico-ricettiva e dei relativi servizi, ivi compresi gli impianti termali e il riequilibrio delle situazioni di eccessiva concentrazione;
- b)** il rafforzamento delle relazioni tra la costa e l'entroterra per l'attivazione di sinergie con attività connesse a quelle turistiche (agro-alimentare, culturale, sportivo, artigianato);
- c)** interventi che tendano a dare continuità all'offerta turistica a prescindere dal periodo estivo;
- d)** la riqualificazione delle infrastrutture esistenti per il turismo diportistico;
- e)** la dotazione di servizi in prossimità delle marine e darsene, quali parcheggi, postazioni per il rimessaggio, uffici o esercizi pubblici.

2. La pianificazione comunale e sovracomunale deve rapportare il dimensionamento alla popolazione residente e alle presenze turistiche secondo quanto definito all'art.33, ed è tenuta ad osservare le prescrizioni regolative di seguito individuate prevedendo:

- a)** la regolamentazione degli usi delle zone costiere, coniugando le esigenze di sviluppo turistico e la tutela paesaggistico-ambientale;
- b)** la disciplina della riqualificazione degli insediamenti turistici prioritariamente attraverso il recupero e/o la sostituzione del patrimonio esistente;
- c)** per le nuove costruzioni, quote minimali alle residenze turistiche, privilegiando interventi relativi agli insediamenti ricettivi specializzati;
- d)** apposite discipline per garantire un corretto inserimento paesaggistico-ambientale delle previsioni insediative nuove o di ristrutturazione;
- e)** aree a supporto delle attività turistiche (per lo sport e il tempo libero, superfici per manifestazioni e grandi eventi) e parcheggi pubblici ai margini dei centri abitati, per evitare congestionamenti e per limitare il traffico nelle aree urbane;
- f)** la non compromissione di aree naturali e il recupero di aree degradate nella fascia litoranea, per riconoscere l'ambito costiero come connettivo ambientale tra insediamenti storici, culturali e paesaggistici;
- g)** il completamento degli interventi nel Sistema "Aquileia, Grado e area Monfalconese", previsti dall'Accordo di Programma Quadro del dicembre 2003 tra Regione e Stato;
- h)** la verifica dell'inadeguatezza in termini di offerta degli ormeggi esistenti al fine delle realizzazioni di nuovi posti barca. Per le nuove dotazioni vanno comunque privilegiati i siti ove la conformazione costiera consenta il contenimento delle opere artificiali e dei costi di esecuzione.

Art. 42 Turismo montano

1. Il PTR riconosce i centri turistici, le località montane e i comprensori sciistici che costituiscono ambiti nei quali vanno assicurate le possibilità di sviluppo del territorio regionale, tenendo conto delle specificità naturali, ambientali e paesaggistiche (TAV 6) e promuovendo:

- a)** la valorizzazione delle vocazioni e dei caratteri ambientali paesaggistici e culturali del territorio con interventi volti alla promozione e allo sviluppo della montagna;
- b)** il recupero del patrimonio edilizio e la manutenzione delle aree urbane come elemento di attrattività turistica e di consolidamento del tessuto sociale e dei residenti;
- c)** la specializzazione dei servizi di livello territoriale, nella prospettiva di favorire l'uso pluristagionale dei siti;
- d)** l'adeguamento infrastrutturale, degli impianti sciistici, dell'accessibilità, nonché la riqualificazione e il potenziamento del livello ricettivo.

2. La pianificazione comunale e sovracomunale è tenuta a recepire le prescrizioni di seguito individuate:

a) Prescrizioni specifiche:

a.1) recepire i contenuti del programma di sviluppo del comprensorio sciistico Pramollo-Nassfeld;

a.2) recepire i contenuti degli altri atti di programmazione relativi ai poli di Piancavallo, Forni di Sopra, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio, Sella Nevea.

b) Prescrizioni regolative:

b.1) prevedere la disciplina della riqualificazione degli insediamenti turistici attraverso il recupero e la sostituzione del patrimonio esistente, nonché con nuove realizzazioni;

b.2) disciplinare l'inserimento paesaggistico-ambientale delle previsioni insediative e infrastrutturali nuove o di ristrutturazione;

b.3) prevedere aree per servizi ricreativi e attrezzature a supporto specialistico del turismo;

b.4) delimitare il demanio sciabile;

b.5) localizzare, per il comprensorio Pramollo-Nassfeld, i siti da riservare ai nuovi collegamenti infrastrutturali tra fondovalle e stazioni in quota, gli ambiti per i parcheggi di interscambio e le strutture di valenza turistico ricettiva, dando priorità al recupero degli insediamenti dismessi;

b.6) individuare itinerari turistici per la promozione e la valorizzazione dei territori contermini a quelli degli ambiti di cui al comma 1;

b.7) prevedere il completamento degli interventi nel "Sistema della Carnia e dell'area montana" di cui all'Accordo di programma quadro del dicembre 2003 tra Stato e Regione.

Art. 43 Turismo diffuso e delle città d'arte

1. Il PTR riconosce gli ambiti vocati al turismo diffuso e le principali città d'arte, ancorché non cartografati, che costituiscono, in sinergia con il turismo costiero e montano, integrazione dell'offerta turistica del territorio regionale, basata sullo sviluppo locale, degli insediamenti, dei valori storici, ambientali, paesaggistici, nonché della rete degli ambienti naturali (TAV 6).

2. Il PTR, relativamente agli ambiti di cui al comma 1, promuove:

a) la valorizzazione di porzioni del territorio d'interesse naturalistico, morfologico e paesaggistico, emergenze architettoniche, specificità ambientali (quali borghi e nuclei storici minori, siti archeologici, scenari della Grande Guerra, parchi e riserve, ecomusei) come elementi complementari della rete turistica regionale;

b) la salvaguardia delle Città d'arte in relazione alla rete turistica culturale;

c) il recupero del patrimonio degradato iscritto o in attesa di iscrizione nelle liste dell'Unesco;

d) la definizione di accordi e intese sui territori di confine per elaborare progetti di sviluppo.

3. Il PTR, nel quadro delle azioni di recupero ambientale e di valorizzazione dei territori non urbanizzati ricadenti negli ambiti di cui al comma 1, individua un'area baricentrica tra i Comuni di Bicinicco, Castions di Strada e Mortegliano, per usi sportivi, turistici e per funzioni di supporto finalizzate ad accogliere un centro golfistico di rilevante interesse regionale mirato ad un mercato internazionale.

4. Il PTR, oltre alle previsioni di cui al comma 3, attribuisce al Comune di Latisana funzioni di supporto territoriale al turismo dell'area costiera, prevedendo la possibilità di realizzare nuove dotazioni di servizi, attrezzature ricettive, fra cui parchi tematici a valenza territoriale, finalizzati ad estendere, integrare e destagionalizzare l'offerta turistica dei poli esistenti.

5. La pianificazione comunale e sovracomunale è tenuta a recepire le prescrizioni di seguito individuate:

a) Prescrizioni specifiche:

a.1) prevedere la promozione del turismo con norme di tutela dei valori storici, culturali, ambientali e naturali del territorio e con la finalità di valorizzarne le specificità;

a.2) prevedere il potenziamento del turismo nelle città d'arte, anche attraverso adeguamenti delle strutture espositive e congressuali, il recepimento degli ambiti di pertinenza delle strutture fieristiche di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia;

a.3) recepire la previsione dell'impianto golfistico nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada e Mortegliano, nei termini progettuali definiti dall'Accordo di Programma.

b) Prescrizioni regolative:

b.1) prevedere normative per l'attività turistica di tipo ecologico-naturalistico, per la fruizione dei relativi servizi e di quelli a complemento del sistema delle aree protette anche finalizzate al recupero del patrimonio edilizio esistente;

b.2) realizzare le strutture ecomuseali, di cui alla LR 10/2006, connesse alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e produttive della montagna e degli ambiti collinari;

b.3) prevedere la specificazione del sistema alternativo della mobilità costituito dalla rete dei percorsi ciclabili e di quelli aventi anche funzione panoramica;

b.4) definire normative volte alla valorizzazione turistico-escursionistica e ai percorsi di connessione territoriale;

b.5) integrare le previsioni localizzative del PTR con altre di interesse comunale o sovracomunale;

b.6) adeguare qualitativamente e quantitativamente le strutture ricettive, dando priorità a quelle presenti nei nuclei insediativi esistenti.

Art. 44 Edifici, monumenti e siti di interesse storico, culturale ed archeologico

1. Il PTR promuove il riconoscimento e la valorizzazione degli edifici, dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale ed archeologico, che costituiscono componente culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in quanto parte integrante del paesaggio storico e contemporaneo.

2. Il PTR suddivide gli edifici, monumenti e siti storico-culturali di interesse regionale in tre categorie: "Aggregati urbani", "Aree ed emergenze archeologiche", "Emergenze storico-monumentali singolari". Tali categorie comprendono beni caratterizzati dalle seguenti tipologie:

a) patrimonio ipogeo;

b) tumuli, necropoli o rinvenimenti archeologici e paleontologici sparsi di età preistorica, protostorica e preromana;

- c)** castellieri e/o abitati di pianura fortificati;
- d)** tessuti urbani articolati e complessi d'età romana e loro componenti;
- e)** rinvenimenti romani isolati e/o sparsi (quali, ad esempio, centuriazioni e/o ville, templi, tratti stradali o d'acquedotto, stazioni di posta);
- f)** tessuti urbani articolati e complessi medioevali; chiese, abbazie, pievi (o altri luoghi di culto isolati, risalenti all'Alto Medioevo);
- g)** architettura militare articolata e complessa (città e borghi fortificati);
- h)** architettura militare isolata e sparsa (castelli, ville fortificate);
- i)** borghi ed insediamenti storici moderni e loro componenti;
- j)** città d'arte e/o tessuti urbani storici moderni, articolati e complessi (e loro componenti, ovvero monumenti civici);
- k)** ville o altri edifici monumentali isolati, parchi e/o giardini;
- l)** opere d'archeologia industriale o infrastrutturale e loro componenti;
- m)** luoghi di rispetto monumentali e non e loro componenti (cimiteri, vestigia della Grande Guerra e della Seconda Guerra Mondiale).

3. Il PTR indica altresì i siti archeologici di interesse regionale intesi quali le aree di rinvenimento di strutture abitative, produttive o culturali di eccezionale valore storico – monumentale, classificati secondo le tipologie di cui al comma 2, mediante le schede di cui al comma 5.

4. Il PTR riconosce e valorizza la città di Aquileia quale patrimonio culturale fondamentale per l'identità del Friuli Venezia Giulia e risorsa determinante per lo sviluppo economico di un più vasto ambito territoriale, ai sensi della L.R. 18/2006 e s.m.i.

5. Il PTR contiene, relativamente ai beni di cui ai commi 2, 3 e 4, Schede descrittive degli edifici, monumenti e siti di interesse storico, culturale ed archeologico regionale orientate alla conoscenza e approfondimento degli stessi, attraverso l'analisi delle caratteristiche fisiche, storiche e loro interrelazioni al fine di consentire agli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale di calibrare le previsioni di tutela e valorizzazione dei beni in ragione della loro integrità e peculiarità.

6. Le Schede di cui al comma 5 indirizzano la pianificazione comunale e sovracomunale allo scopo di sviluppare obiettivi di conservazione e valorizzazione, non solo dei beni puntualmente individuati, ma anche degli elementi di contesto e di connessione per una più ampia promozione dei valori e delle identità dei luoghi e degli areali.

7. Ferme restando eventuali disposizioni contenute nelle schede di cui al comma 5, il PTR, nel quadro delle azioni complessive volte a disciplinare gli spazi di pertinenza e i contesti degli edifici, monumenti e siti di interesse storico, culturale ed archeologico, prescrive a livello regolativo:

- a)** il mantenimento della fruizione prospettica e panoramica in quanto parte integrante dell'incolumità strutturale dei monumenti e dei centri storici;
- b)** l'armonizzazione delle esigenze di mobilità e di sosta con quelle relative alla tutela degli spazi pubblici di pregio storico, puntando a ricavare aree a parcheggio non adiacenti ai beni da valorizzare;
- c)** la realizzazione di parcheggi esterni ai centri storici delle città, insediamenti e siti storico-monumentali, favorendo la fruizione pedonale, ciclopedonale e/o potenziando i sistemi di trasporto collettivo;
- d)** la valorizzazione dell'area circostante gli edifici, monumenti e siti di interesse storico culturale, tramite l'interdizione di interventi di edificazione nell'area contigua, che possano comprimere i tessuti morfologici d'origine;

- e)** l'obiettivo del mantenimento del profilo degli edifici di civile abitazione e/o di ogni destinazione d'uso nel territorio comunale;
 - f)** il divieto di radicali alterazioni o di annullamento dei caratteri stilistici e formali propri dell'architettura locale (quali, ad esempio, le vie porticate);
 - g)** il mantenimento dell'assetto storico-monumentale, eliminando gli eventuali elementi detrattori attraverso interventi di arredo urbano e di pavimentazione, prevedendo un'opportuna scelta di materiali e cromatismi;
 - h)** gli interramenti o i mascheramenti delle infrastrutture e dei servizi a rete (quali, ad esempio, cavi elettrici, telefonici, telematici a vista).
- 8.** Il PTR riconosce i Comuni appartenenti alle province di Trieste, Gorizia ed Udine, nonché i Comuni individuati nell'ambito di applicazione della legge 23 febbraio 2001 n.38 e s.m.i. quali sedi rappresentative dei monumenti storici ed artistici della cultura della popolazione di lingua slovena. Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale dei Comuni ricadenti nell'ambito di applicazione della legge 38/2001 devono tutelare e valorizzare i beni di cui al presente articolo ai fini del rispetto e conservazione delle loro caratteristiche storico-culturali peculiari.



PUBBLICATO DALLA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
Riproduzione a cura della STAMPERIA del SERVIZIO PROVVEDITORATO

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. È VIETATA LA VENDITA. RIPRODUZIONI, ELABORAZIONI E STAMPE
DOVRANNO RIPORTARE IN MODO ESPLICITO E VISIBILE LA FONTE E LA PROPRIETÀ DELL'INFORMAZIONE

